



393

Comune di Pinarolo Po



PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PRFP

Redatto ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. 267/2000

PREMESSA

Pinarolo Po sorse da un insediamento agricolo romano, al limite tra la campagna centuriata facente capo a Clastidium e le valli palustri lungo il corso del Po. La zona passò nel 1164 sotto il dominio pavese, e vi assunse la signoria la casata pavese dei Giorgi di Soriasco (ricordati dalla frazione Ca de' Giorgi), cui subentrarono nel XIV secolo i Beccaria del Mezzano, e dopo la loro estinzione (1750) i Bellisomi di Pavia.

Il comune di Pinarolo aggregò nel XVIII secolo alcuni piccoli comuni circostanti: Tagliata, Besozzo e Pallasio, di cui i primi due ormai scomparsi; successivamente vennero aggregati anche Ca de' Giorgi e Castellazzo Beccaria (oggi Castellazzo Vecchio, presso Castellazzo Depretis). Solo nel 1871 fu aggregato Negrera, anch'esso un tempo comune autonomo, già unito a Corvino San Quirico.

A **Pinarolo Po**, piccolo comune della provincia di **Pavia**, alla sinistra del torrente **Verzate**, si trova un castello dalla storia lunga e singolare, oggi purtroppo in condizioni di degrado.

Pinarolo Po già in epoca romana era un insediamento agricolo, grazie alla favorevole vicinanza con il fiume **Po**, anche se allora contava solo qualche decina d'abitanti.

Nel **1164** la zona passò sotto il dominio dei **Giorgi di Soriasco**, che vivevano nell'attuale **Ca' De Giorgi**, ma la svolta avvenne nel **Trecento** con i **Beccaria di Mezzano**, un ramo pavese dell'importante famiglia che possedeva molti terreni nella zona.

Il maniero fu costruito esattamente al centro del borgo, venne progettato per scopi militari e difensivi, la struttura era stata pensata per resistere alla guerra, circondata da un profondo fossato, con un ingresso principale costituito da un unico ponte levatoio, unico accesso possibile, anche se non è da escludere la presenza d'una via di fuga sotterranea, oggi sicuramente scomparsa. Era anche dotata di un pozzo interno che gli assicurava l'acqua e quindi la possibilità di sostenere lunghi periodi d'assedio.

Oggi è visibile solamente un'unica torre, che malgrado il grave stato d'abbandono del complesso rimane ancora miracolosamente in piedi, ma un tempo il castello aveva quattro torri, una per ogni angolo del complesso, utili per avere la totale visuale su tutto il territorio circostante.

All'interno si trova, invaso dalla vegetazione, un cortile, usato per svolgere vari tipi d'attività, mentre sul lato settentrionale si apriva un ampio arco a sesto acuto, accesso murato molto tempo fa, che rappresentava con ogni probabilità l'antico ingresso.

La parte frontale sulla strada, è stata completamente trasformata nel corso del **Novecento**, quando il castello era utilizzato ormai solo per scopi abitativi, come dimostrano all'interno diversi numeri civici, che indicano come il castello fosse suddiviso in appartamenti.

Ma oggi, e in particolare in estate, la vegetazione è così fitta da rendere praticamente impossibile l'accesso al cortile interno.

Nelle stanze del castello, resistono ancora innumerevoli decorazioni, alcune veramente incredibili, in parte del **Settecento**, e altre risalenti all'**Ottocento**, ma probabilmente si possono individuare anche decorazioni più antiche.

Il complesso architettonico del castello ha una pianta a **C**, con due corti laterali e quella che un tempo era la villa nella parte centrale, una delle due corti aveva scopi agricoli, con stalle e magazzini ed è la parte più degradata, con crepe importanti, mentre le poche scale rimaste, sono estremamente pericolanti, tanto che non ci si deve avventurare per nessun motivo all'interno del castello.

Nel **1750**, quando l'ultimo discendente della famiglia **Beccaria** di **Mezzano** morì senza lasciare eredi, il castello passò alla famiglia **Bellisomi** di **Pavia**, che nel corso del tempo fece molte modifiche all'edificio, rendendolo com'è oggi.

Nel **Novecento** il castello era di proprietà di due sorelle, che non riuscirono a trovare un accordo su come spartirsi la proprietà, questo purtroppo portò il **Castello** verso lo stato di abbandono in cui versa oggi.

Il Castello di Pinarolo Po, la vicenda, pubblica e privata, del castello di Pinarolo Po, nel Pavese, ha inizio nel periodo tra il 1300 e il 1399, quando fu edificato per volontà della famiglia Malaspina.

Secondo l'albero genealogico dei Giorgi di Vistarino, il primo signore di Pinerolo e di Soriasco era Rolando Giorgi, detto Rolandino, che vi visse dal 25 novembre 1349.

Nel 1408 il Duca Filippo Maria Visconti concesse al nobile locale Zanoto Giorgi le esenzioni e i castelli di Pinarolo, Copiano e di Soriasco, poi nel 1416 riconfermò a Pietro Giorgi vescovo di Novara e ai suoi fratelli questi privilegi.

Dal 1500 al 1599 il castello venne ampliato dalla famiglia Bellisomi, poi non se ne sa più nulla fino al 1713, quando lo Status Animarum della Parrocchia di Sant'Agostino di Pinarolo lo cita come un bene di Giovanni Antonio Beccaria.

Nel 1745 un nuovo Status Animarum non parla, sempre legato ai Beccaria, di un Castello di Pinarolo Po, ma di una casa che si trova a Pinarolo Po.

Dal 1750 al 1799 il castello è di proprietà della famiglia Bellisomi, poi nel 1800 fu abbattuta la grande torre, che aveva in cima una grande piazza dove erano collocati i cannoni.

Sotto la Restaurazione, fino al 1828 il castello è di proprietà di Gaetano Bellisomi, figlio del Marchese Pio Bellisomi e professore emerito di Matematica presso l'Università di Pavia.

Gaetano Bellisomi morì nel 1828 lasciando la moglie Donna Giuseppa Ricotti e le figlie Elena e Giulia, cui destinò tutti i suoi beni nel testamento, ma le ragazze, che erano ancora adolescenti, erano sotto la tutela del fratello della madre, Don Aurelio Ricotti.

In seguito Elena Bellisomi sposò il dottor Giuseppe Bonati di Castelleone e visse nel Castello a Pinarolo, mentre Giulia divenne la moglie di Pio Belcredi di Robecco e si trasferì in una villa, detta la Gamboa.

Nel 1840 le due sorelle trovarono un accordo, con cui le proprietà Bellisomi furono sollevate dalle condizioni imposte dalla madre per rinunciare alla sua parte delle proprietà del marito Gaetano, ottenendo una pensione annua di 5300 lire a Milano.

Dopo la morte di Elena Bellisomi e Giuseppe Bonati nel 1869 i due figli furono messi sotto la tutela dello zio avvocato Francesco Meardi.

Il 13 dicembre 1872 il castello fu ceduto alla famiglia Meardi, che lo usò per un ampliamento del Comune e sede delle scuole locali.

Non passarono molti anni e, il 22 dicembre 1874, il prefetto di Pavia scrisse al Sindaco di Pinarolo chiedendo al Consiglio di acquistare il castello, richiesta che venne ribadita anche il 27 dicembre 1875, dopo che cessò l'affitto dei locali del castello il 18 aprile dello stesso anno.

Il 5 febbraio 1876 avvenne l'asta del Castello, che però ebbe esito negativo, come confermato dal sindaco Giuseppe Nascimbene, mentre il 22 aprile di un anno dopo le scuole locali lasciarono le sale del Castello.

In un documento del 21 ottobre 1884 si nomina che i proprietari del Castello di Pinarolo Po erano intenzionati a venderlo al Comune per trentacinquemila lire, ma il tentativo non fu accettato dal consiglio comunale.

Il 17 maggio 1891 il consiglio comunale deliberò di affittare alla famiglia di Tullio Sovico il castello come edificio scolastico, oltre all'uso di una corte per la ginnastica e la ricreazione degli alunni.

Nel 1899 venne stanziata dal comune una cifra per l'acquisto del castello, poi il 14 aprile 1903 lettera al Consiglio Comunale della Giunta sollecitava la giunta all'acquisto del castello, che venne approvato dal Consiglio Comunale il 19 aprile.

Una Relazione del Corpo reale del Genio Civile del 31 marzo 1904 avvertiva delle condizioni di conservazione del Castello, che portarono il 29 novembre alla decisione di edificare un nuovo edificio scolastico.

Dal 1904 al 1940 il Castello fu di proprietà della famiglia Castagnola, che nel 1940 lo cedette alla famiglia Morini, proprietaria anche di San Re.

Dopo la morte di Tullio Morini, nel 1954, il castello passò alle due figlie, Alessandra, morta nel 2003, sposata a un membro della famiglia di gioiellieri di Milano Colombo, che fece una serie di restauri importanti al Castello, con bagni, affreschi rinnovati, nuove porte e portoni chiodati, oltre al rifacimento della torre, e Sonia, sposata con un membro della famiglia d'industriali di Milano Pesenti.

Negli anni Ottanta se ne andarono dal castello i custodi della famiglia Pasotti, mentre il Senatore Panigazzi, nato a Val di Nizza, tentò l'acquisto del castello con l'intermediazione di una famiglia di Verrua che conosceva i proprietari, ma non se ne fece nulla, così acquistò il castello di Oramala, che sta restaurando.

Con gli anni Novanta ci furono una serie di contatti con la proprietà perché cedesse una parte del castello al Comune per poter accedere a fondi per la ristrutturazione, con l'edificio diviso in una zona privata e una pubblica, ma il tentativo non ebbe seguito.

Dal 2000 iniziò il progressivo decadimento della struttura e nel maggio 2017 il Castello fu posto in vendita a 500.000 Euro, poi abbassato a 320.000 Euro e il 1 agosto a 300.000 Euro.

Nell'agosto 2017 l'architetto Renata Demartini, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Como, Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese visitò il Castello e lo giudicò in una situazione di pre-rudere.

In quello stesso mese è morta Sonia, l'ultima figlia di Tullio Morini.

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL'ISTITUTO

LINEE GUIDA DELLA CARTE DEI CONTI PER L'ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA CONGRUENZA (ART. 243-QUATER, TUEL)

1. Aspetti generali.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, **volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari**. Le esigenze di risanamento, in genere, conseguono ad una situazione di illiquidità – in molti casi generata da una sovrastima dell'attivo con crediti di dubbia esazione e/o sforniti di idoneo titolo, nonché da un non accurato riaccertamento ordinario dei residui – che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni con il ricorso ai mezzi ordinari.

La procedura, che si colloca nell'ambito di un sistema articolato, nel quale sono previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce l'emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell'ente e nel contempo le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l'effettivo raggiungimento del risanamento dell'ente.

Alla Sezione delle autonomie è affidata una funzione d'indirizzo particolarmente orientata ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243-*quater* TUEL, come introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera r), del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati nell'ambito della procedura di riequilibrio.

Nell'esercizio di tale funzione la Sezione delle autonomie ha deliberato le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n. 8/2015).

Trascorsi cinque anni dall'approvazione della delibera, l'impianto di base e i principi che guidano la procedura in esame sono rimasti sostanzialmente immutati ma sono intervenuti elementi di novità che impongono una rivisitazione delle linee d'indirizzo.

In tal senso sono da tenere in considerazione le modifiche del quadro normativo che riguardano, da un lato, l'introduzione di un nuovo sistema contabile e di una diversa modulazione degli obiettivi

di finanza pubblica e, dall'altro, le modifiche specifiche che in più occasioni hanno rivisto aspetti di dettaglio della procedura.

Sul piano interpretativo si sono, inoltre, registrati numerosi interventi da parte delle Sezioni regionali di controllo e della stessa Sezione delle autonomie (che si è pronunciata nella risoluzione di questioni di massima, talora integrando le richiamate linee guida), nonché da parte delle Sezioni riunite in speciale composizione, alle quali è intestata la giurisdizione in tema di impugnazioni relative ai piani di riequilibrio.

Particolare rilievo assumono anche gli aspetti procedurali, in quanto, essendo rimessa all'ente la gestione del risanamento, il legislatore ha previsto, a presidio di siffatta responsabilità, un sistema di scadenze e preclusioni a garanzia degli interessi antagonisti in gioco. La procedura è improntata alla salvaguardia del bene pubblico "bilancio" e quindi le operazioni di riequilibrio, (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017) e tutte le fasi relative all'adozione e all'approvazione del piano sono scandite da termini, talvolta, di natura perentoria.

Ne consegue, anche in ragione dell'intervenuta evoluzione normativa, l'esigenza di una rivisitazione *funditus* delle linee guida del 2012, in modo da poter offrire ancora a tutti gli attori della procedura un supporto chiaro che, da un lato, risolva (ove possibile) *ex ante* i dubbi interpretativi e, dall'altro, fornisca schemi contabili ed indici di valutazione sia della gravità della situazione di squilibrio che della sostenibilità delle manovre di risanamento e della loro congruità rispetto al fine di ripristinare stabilmente l'equilibrio dell'ente.

Alla luce di tali considerazioni le presenti linee guida ed il relativo schema istruttorio rappresentano il necessario aggiornamento di quelle approvate con deliberazione n. 16/2012. Esse sono destinate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 TUEL e costituiscono, anche, supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprese quelle presso le Regioni a statuto speciale e le due Province autonome che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

Il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo schema istruttorio - si rammenta - non limita, comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse.

Si precisa che per quanto non modificato dalla normativa sopravvenuta e non oggetto del presente documento restano fermi gli indirizzi ed i principi di diritto già affermati dalla deliberazione n. 16/2012/INPR e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Innovazioni normative e giurisprudenziali

Sugli aspetti salienti della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), e sui criteri d'esame del piano, la Corte si è pronunciata più volte fornendo indirizzi stabili in materia.

Nell'immediatezza della novella normativa, la Sezione delle autonomie ha adottato, attraverso le citate linee guida, indicazioni sulla corretta applicazione della procedura utili a superare possibili difficoltà nell'esegesi delle norme e renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. Sono stati, in particolare, posti criteri per verificare l'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché l'attendibilità e la sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica.

È stato, altresì, precisato che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-*bis*, comma 6, TUEL.

Le indicazioni contenute nelle suddette linee guida, per quanto specifiche e rivolte a destinatari diversi dagli organi di revisione, richiedono un necessario coordinamento con linee guida ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005 per il bilancio e il rendiconto, nelle parti in cui queste esaminano gli stessi aspetti rilevanti per la procedura di riequilibrio pluriennale.

La Sezione delle autonomie è stata chiamata a risolvere, anche, numerose questioni di interesse generale (cfr.: deliberazioni nn. 8-13-22/2013/QMIG, 6-22/2014/QMIG, 1-13/2016/QMIG, 9/2017/QMIG), alcune delle quali relative alle innovazioni di carattere procedurale introdotte da sopravvenute e reiterate disposizioni normative, non sempre di agevole coordinamento con le norme preesistenti. Tali modifiche, concedendo facoltà di rimodulazione e/o riformulazione degli strumenti di risanamento in essere, introducono elementi che potrebbero non risultare coerenti con il sistema volto al risanamento finanziario degli enti locali. In tal modo, infatti, viene scalfito il principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione. Il sovrapporsi dei diversi interventi ha, inoltre, reso incerto il quadro normativo, in relazione soprattutto alla corretta perimetrazione delle diverse fattispecie e, sotto altro profilo, la continua rimessione in termini ha rappresentato un fattore di depotenziamento degli ordinari strumenti per la gestione delle situazioni di squilibrio ed ha determinato la dilatazione eccessiva del tempo di definizione della procedura con il rischio di pregiudizio di interessi giuridicamente rilevanti.

Si è trattato, per lo più, di disposizioni ad efficacia temporale limitata che, da un lato, hanno esaurito i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate

e, dall'altro, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

Rivestono parimenti carattere di eccezionalità le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 848, 849 e 889 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno riaperto i termini per rimodulare e/o riformulare i Piani di riequilibrio finanziario pluriennale, presentati o approvati, nel contempo disciplinandone i presupposti. Nello specifico, il comma 848 consente, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, esclusivamente per i casi espressamente indicati.

Di diversa portata, invece, le novelle che sono intervenute direttamente sulla struttura dell'art. 243-*bis*, TUEL, che, da un lato, hanno introdotto in via permanente la possibilità di riformulazione del piano al verificarsi di particolari presupposti di legge e, dall'altro, hanno ridefinito i parametri per la durata minima e massima dello stesso.

Un primo intervento a carattere strutturale è stato operato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che, novellando l'art. 243-*bis*, comma 5, del TUEL, ha aggiunto una disposizione che consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-*quater*, comma 3.

La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione. Con il termine "riformulazione" deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la "rimodulazione" consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra "rimodulazione" e "riformulazione" del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione.

Altra modifica strutturale dovuta alla già citata legge di bilancio 2018 riguarda l'introduzione del parametro di durata del PRFP. In forza dell'art. 1, comma 888, lettera a), è stata, infatti, disposta la modifica dell'art. 243-*bis*, comma 5 in relazione alla durata minima e massima dei piani e con l'art. 1, comma 888, lettera b) è stato introdotto il comma 5-*bis* all'art. 243-*bis* del TUEL recante i criteri atti ad individuare quattro fasce temporali di durata massima del piano di riequilibrio. La durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad

anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del d.l. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (co. 5, nel testo novellato), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato (co. 5-*bis*).

La novella apportata all'art. 256 TUEL ("Liquidazione e pagamento della massa passiva") in relazione agli enti soggetti all'attività dell'organo straordinario di liquidazione risulta di peculiare portata e a carattere eccezionale. L'art. 15-*bis*, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160 ha, infatti, introdotto, al comma 12 del richiamato articolo, la possibilità per l'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* nell'esclusiva ipotesi d'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e tale da compromettere il doveroso risanamento del medesimo ente, all'uopo includendo espressamente detta misura tra quelle ritenute "straordinarie".

3. Presupposti e condizioni

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (sentenze Corte Costituzionale n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL.

Risulta, comunque, precluso l'accesso alla procedura di riequilibrio qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto.

Le situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al piano di riequilibrio, vanno distinte con chiarezza da quelle riconducibili all'area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL. L'art. 243-*bis*, comma 1, TUEL individua quali presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio, la concomitante sussistenza di "*squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario*" ed insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate.

Lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di

amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, *extra ordinem* (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.).

Occorre precisare che il ricorso all'utilizzo improprio dello strumento eccezionale e straordinario in luogo di quello ordinario (ripianamento negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura ai sensi dell'art. 188 TUEL) rende inammissibile il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge e ne preclude l'esame nel merito.

Si ricorda, altresì, che nell'esame della situazione complessiva di squilibrio e nella valutazione della possibilità di ripristino di condizioni di equilibrio durevole, mediante le procedure ordinarie ex art. 188 del TUEL, rilevano le funzioni assegnate al responsabile del servizio finanziario e ai revisori tenuti a vigilare sulla sostenibilità del bilancio dell'ente anche nella prospettiva del risanamento.

In linea di continuità con quanto affermato con la deliberazione n. 16/2012, si richiama la rilevanza delle competenze intestate all'organo di revisione contabile dell'ente nell'ambito della predisposizione del piano, oltre che in fase attuativa con riferimento alle prescritte relazioni infrannuali sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi.

La richiamata legge di bilancio 2018, ha introdotto un criterio oggettivo per determinare la durata massima del piano di riequilibrio, stabilendo che la vigenza dello stesso sia compresa tra i 4 e i 20 anni in ragione del parametro oggettivo di cui al comma 5-*bis*, art. 243-*bis* del TUEL. La particolare contiguità, almeno sotto il profilo temporale, tra le ipotesi di riequilibrio nel termine di 4 anni e quello negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 TUEL), impone una valutazione nel merito sulla opportunità di ricorrere allo strumento di risanamento per realizzare il percorso di riequilibrio.

Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti tipici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio.

Anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.

Si ricorda in proposito che, il piano di riequilibrio deve necessariamente contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente

e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato. Il comma 6 dell'art. 243-*bis* stabilisce, infatti, che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve individuare e quantificare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per ripianare integralmente il disavanzo di amministrazione accertato e per finanziare i debiti fuori bilancio nel periodo massimo di vigenza dello stesso.

Contestualmente, non vanno trascurati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge. Il compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione.

Oggetto del piano di riequilibrio è il disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di passività e debiti fuori bilancio da riconoscere e la “revisione” straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8 lett. e).

Parallelamente, deve essere effettuata una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e della relativa sostenibilità attuale e nella prospettiva temporale del piano di riequilibrio.

4. Risanamento, congruità e sostenibilità

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, dell'art. 243-*quater*, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. La valutazione di congruenza va effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: *«la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione»*.

Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da

parte dell'ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento.

La valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. *true and fair view* – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili.

Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso.

Quanto al principio di attendibilità giova rimarcare come lo stesso implichi una "informazione scevra da errori e distorsioni"; a tal fine è precisato che «le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse».

Per le valutazioni in sede istruttoria così come in sede procedimentale (Commissione ministeriale e Sezione regionale di controllo) vanno tenute in considerazione le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità di una "visione dinamica" della situazione contabile dell'ente.

Di conseguenza le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive.

In tale contesto, va tenuto conto anche della necessità che lo strumento di risanamento sia efficace al suo scopo. Pertanto, in questa prospettiva, al fine di superare le criticità correlate all'insorgenza di debiti fuori bilancio, maturati nelle more della procedura, che vanno ad incidere aggravando la massa passiva, ed in vista di una compiuta emersione di oneri latenti e di passività potenziali anche con riferimento agli organismi partecipati, sia in sede istruttoria che procedimentale, vanno operati specifici "*focus*" istruttori dei quali deve essere data evidenza formale, sì da favorire l'emersione e l'inclusione di tali elementi patrimoniali negativi nell'ambito dell'azione di risanamento. Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza. Appare evidente come un corretto dimensionamento delle passività da iscrivere nel piano rappresenti il

necessario antecedente per una applicazione non strumentale del nuovo regime, risultando ancora attuali le indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie, in occasione delle prime linee guida (cfr. deliberazione n. 16/INPR/2012) circa la auspicabile coincidenza tra l'amministrazione che ha presentato il piano e quella destinata a darvi attuazione.

Il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti *ex lege* quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo.

Circa la valutazione della congruità delle misure di risanamento e la sostenibilità del percorso di riequilibrio **vanno tenute in particolare evidenza le indicazioni offerte dalle pronunce rese dalle Sezioni regionali di controllo in sede di monitoraggio infrannuale**, secondo le quali gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di entrate relative a dismissioni immobiliari ed al recupero dell'evasione tributaria.

In merito alla sostenibilità del piano di riequilibrio sia in sede di Commissione che nelle Sezioni regionali di controllo **va ponderata l'adequatezza della quota di ripiano stimata rispetto alle risorse correnti disponibili ed agli altri fattori determinanti quali i coefficienti di rigidità del bilancio (debito, spesa del personale)**. Infatti, **un piano di rientro basato su misure non sostenibili non risulta efficace, aggravando lo squilibrio finanziario dell'ente**.

Ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento è opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisi nell'arco della durata del piano.

5. Verifiche istruttorie e criteri direttivi

Le verifiche di attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio devono necessariamente tenere conto delle novellate ipotesi di modulabilità del piano in quattro, dieci, quindici e venti anni.

In primo luogo, come già accennato nell'illustrare i presupposti procedurali, particolare riflessione si impone in relazione all'effettiva sussistenza delle condizioni per ricorrere al piano di riequilibrio di durata quadriennale. Ciò in considerazione della particolare contiguità che detta modulazione temporale del piano presenta con la misura ordinaria di rientro dal disavanzo *ex art. 188 del TUEL*, nel contempo costituendone, tuttavia, misura fortemente derogatoria. In particolare, per il predetto piano quadriennale, in sede istruttoria va verificata la condizione essenziale apposta dal primo comma dell'art. 243-*bis* del TUEL, ovvero la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto.

A tal fine non è sufficiente verificare il peso delle passività secondo il criterio definito dall'art. 243-*bis*, comma 5-*bis*, TUEL, ma va ponderato se da tale rapporto discenda l'insostenibilità di un piano di rientro ex art. 188 del TUEL che, come noto, consente il ripiano della situazione di disavanzo anche entro la durata della consiliatura e che teoricamente permetterebbe uno spazio temporale maggiore rispetto al piano di riequilibrio quadriennale ove l'amministrazione appena eletta decidesse di ricorrere al piano di riequilibrio.

Per le ragioni già esposte in precedenza (cfr. par. 3), quindi, la condizione che legittima il ricorso al piano di riequilibrio quadriennale non è integrata dalla semplice sussistenza del rapporto tra passività e spesa corrente indicato dalla norma dell'art. 243-*bis*, comma 5-*bis*, del TUEL. Deve trattarsi di una situazione marcatamente differente rispetto alle ipotesi di disavanzo che impongono il piano di rientro e altresì non superabile con le ordinarie misure di salvaguardia ex art. 193, TUEL.

Su tali aspetti si deve incentrare poi la verifica in sede istruttoria ed in sede di esame del piano di riequilibrio, nel più ampio contraddittorio con l'ente.

Un utile riferimento valutativo può rinvenirsi nel nuovo sistema parametrico, ancora sperimentale, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari (Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali - Atto di indirizzo ex art. 154, co. 2, TUEL, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242, TUEL). Esso si compone di 8 indicatori parametrizzati con l'indicazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali scatta la presunzione di positività. Anche tali aspetti devono essere verificati in sede istruttoria ed in sede di esame del piano di riequilibrio.

Sul versante opposto, occorre soffermare l'attenzione sui piani ultradecennali nel senso che il percorso di riequilibrio e l'apprezzamento della congruenza del programma diluito in un così ampio arco di tempo deve fondarsi su parametri di stima più complessi rispetto a quelli che si assumono per le procedure di breve durata, poiché le previsioni che superano i cinque anni, sia sul versante della spesa che dell'entrata, sono inevitabilmente soggette all'influenza di innumerevoli variabili (sia endogene che esogene).

Per queste ragioni la Commissione prima e la Sezione regionale di controllo in sede di esame del piano poi, dovranno, da un lato, **verificare se i flussi esposti dall'ente che ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio possano essere attendibili, soprattutto alla luce dei dati storici di bilancio e, dall'altro, per i periodi successivi ai cinque anni, stimare la ragionevolezza delle previsioni.**

Si rammenta, peraltro, che l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione costituiscono prova dell'affidabilità e credibilità degli enti territoriali (par. 1, principio contabile allegato 4/1, d.lgs. n. 118/2011).

In particolare, bisogna tener conto che le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un'anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l'ente ad attuarlo in virtù del

fatto costitutivo, rappresentato dall'approvazione del piano, salvo il verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 243-*quater*, comma 7-*bis*, TUEL.

Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, **ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.**

Un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal *deficit* è quello che concerne **il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell'ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano.**

La mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l'ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL).

Allo stesso modo particolare cura dovrà essere posta in relazione ai piani di rateizzazione dei pagamenti di cui all'art. 243-*bis*, comma 7-*bis* e seguenti del TUEL, tenuto conto del possibile non allineamento temporale tra la durata della rateizzazione e la durata del piano eventualmente superiore ai dieci anni che non “attrae”, in tale più lunga durata, la predetta rateizzazione.

6. Procedure e termini

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'art. 243-*bis* e seguenti del TUEL, è scandita in fasi alle quali si riconnettono termini e preclusioni sulla cui portata è bene soffermarsi. È da considerare al riguardo che l'avvio della procedura di risanamento pluriennale, ancor prima dell'approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui la cadenza delle fasi procedurali in ristretti ambiti temporali è destinata a non comprimere oltremodo tali situazioni meritevoli di tutela.

Nei primi cinque anni di applicazione della normativa, però, la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l'essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell'applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso.

Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell'ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto.

A tal proposito, poiché in caso di richieste istruttorie i conseguenti adempimenti possono richiedere tempistiche diverse, solitamente più lunghe rispetto ai termini procedurali stabiliti *ex lege*, appare necessario che, anche in assenza di espressa previsione normativa, si assegnino all'ente precisi termini per l'adempimento con espressa avvertenza che, in caso di mancato rispetto degli stessi, la valutazione del piano sarà fatta allo stato degli atti. Il buon esito della procedura, infatti, non può prescindere dal rispetto dei termini e dall'applicazione delle conseguenti decadenze di legge in caso d'infruttuoso decorso di termini perentori.

Per l'adozione del piano di riequilibrio è previsto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura.

Al fine dell'esatta individuazione del *dies a quo*, per il computo del termine predetto, si pongono due ipotesi alternative: una, ordinaria, riferita al decorso del prescritto periodo di pubblicazione *ex art.134, co. 3, TUEL*, e una, eccezionale, riferita alla pubblicazione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'*art.134, co. 4*.

Decorso infruttuosamente il predetto termine trova applicazione l'*art. 243-quater, comma 7, del TUEL*. In tale ipotesi la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'*art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011*, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche all'osservanza dei termini procedurali di cui ai commi 1 e 2 dell'*art. 243-quater, TUEL* (espletamento dell'istruttoria di competenza della Commissione) in quanto lo stretto margine previsto dal legislatore per i predetti adempimenti è diretta conseguenza della necessità che la valutazione del piano sia quanto più possibile vicina al momento di adozione dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che la veridicità e attendibilità degli originari contenuti dello strumento di risanamento potrebbero essere compromessi in caso di eccessiva dilatazione dei predetti termini - ancorchè ordinatori -, con conseguente necessità di ulteriori attività istruttorie per la valutazione dei fatti gestionali *medio tempore* verificatisi, che inevitabilmente influiscono sulla situazione da risanare e sull'adeguatezza dei mezzi per fronteggiarla.

Funzionale alle citate esigenze di tempestiva conclusione del procedimento istruttorio è, anche, il rigoroso rispetto di una delle principali e consolidate regole poste a presidio del corretto esercizio delle funzioni amministrative e cioè che la trattazione degli affari sia svolta secondo il rigoroso ordine cronologico di presentazione dei medesimi. Non può trascurarsi di considerare, in proposito, che l'impropria posposizione del suddetto ordine di trattazione danneggia i creditori degli enti coinvolti da tale evenienza, che vedono dilatarsi i termini di sospensione dell'azione per la realizzazione dei propri crediti.

Il decorso del tempo incide, come già ricordato, anche per la possibile mutevolezza della situazione sostanziale finanziaria rappresentata nell'originaria formulazione del piano.

Circa la possibile evoluzione, anche fisiologica, delle condizioni di equilibrio e del processo di risanamento, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno evidenziato la necessità di una valutazione *“dinamica dei profili contabili che sostengono il piano”* (sentenze nn. 8/2018, 2/2015, 34/2014). Tale criterio di dinamicità vuole rendere conto della possibilità che, nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della Sezione regionale, possono intervenire variazioni – che si riflettono sulla situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'Ente – idonee a determinare un miglioramento, o un peggioramento, della stessa e, quindi, un adattamento del percorso di riequilibrio. Detto adattamento, tuttavia, si ritiene non possa esorbitare dalla prospettiva breve dell'esercizio finanziario nel quale sono state rilevate le condizioni per ricorrere al piano.

Tali variabili, a titolo esemplificativo, possono conseguire dall'approvazione del rendiconto, ovvero da errori di previsione nella manovra di bilancio, o dall'emersione di passività ulteriori diverse da quelle che dovevano obbligatoriamente essere rilevate in sede di presentazione. Anche la conclusione di onerosi contenziosi o eventi straordinari che operano esenzioni di una parte dell'imponibile generano situazioni suscettibili di cambiare, oggettivamente, la sostenibilità del piano di risanamento.

Si rammenta, infatti, che l'art. 243-bis, co. 6, lett. b) impone espressamente *«la puntuale ricognizione con esatta quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio»*.

Particolare significato, inoltre, assume nella costruzione del percorso di riequilibrio, il costante rispetto delle previsioni normative attuative del principio della prudenza e, quindi, la verifica attenta e scrupolosa delle coperture del fondo pluriennale vincolato di spesa, nonché l'attenta verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, abbandonando, se del caso, ove utilizzata, la forma semplificata di determinazione del fondo crediti a consuntivo.

Sempre riconducibile al principio della prudenza si reputa anche la necessità dell'accantonamento di un congruo **fondo per passività potenziali nonché per “rischi spese legali”** da effettuarsi, quest'ultimo, sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (paragrafo 5.2 lett. h, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Trascurare tali cautele significa, infatti, perpetuare condizioni di precarietà che rendono difficile il riequilibrio finanziario tenendo conto, anche, del fatto che l'eventuale sottostima o mancata indicazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di

amministrazione pregiudica la veridicità ed attendibilità delle risultanze dell'intero rendiconto ripercuotendosi anche sui bilanci degli esercizi successivi. In tal senso assume rilevanza l'asseverazione della congruità dei vari accantonamenti da parte dell'organo di revisione.

Un punto di rilievo riguarda, inoltre, l'esercizio della facoltà di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio in linea di principio da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano. Si richiamano in proposito i principi affermati nelle delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.

Tale decisione di revoca deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera e non può che consistere in una rinuncia *in toto* all'utilizzo del rimedio di risanamento; essa non potrà giammai presumersi da eventuali comportamenti concludenti ovvero discendere da un uso improprio delle facoltà di rimodulazione o riformulazione, nei casi in cui siano consentite dalla legge ed, in particolare, nell'ipotesi di rimodulazione del piano ad inizio mandato, secondo le previsioni di cui all'art. 243-*bis*, co. 5, TUEL.

Parimenti oggetto di rinuncia può essere la richiesta di accesso al fondo di rotazione, ferme restando le misure programmate di riequilibrio e la comprovata sostenibilità del percorso di risanamento.

Durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Al fine della verifica della durata massima del PRFP, alla luce del nuovo parametro introdotto dall'art. 1, co. 888, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, l'ente deve evidenziare il rapporto tra le passività da ripianare nel piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso

Passività da ripianare nel piano

Impegni Titolo I spese correnti Rendiconto 2019

1.827.076,13/1.384.381,12 = 131,98%

La somma di € 1.827.076,13 comprende la somma di € 796.559,50 riferita al disavanzo corrente 2019 e la somma di € 1.030.516,63 riferita al disavanzo connesso ai debiti fuori bilancio riconosciuti.

Quindi la durata del piano ai sensi dell'art. 243 *bus* comma 5 *bis* del TUEL è di 20 anni.

SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale

1.1 Per quanto riguarda le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, ai sensi dell'art. 148-*bis*, TUEL e dell'art. 1, co. 166 e ss., legge n. 266/2005, per comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto saldo di finanza pubblica accertati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei Conti;

La Sezione regionale Lombardia interviene con 4 delibere **(allegato 1.2)** che così si è espresso sulle problematiche nel seguente modo:

- deliberazione n. 403/2019/PRSP:

a) **Omessa adozione dei provvedimenti richiesti con la deliberazione di questa Sezione n. 84/2017/PRSE** a fronte delle criticità emerse nell'analisi dei questionari per gli esercizi finanziari 2013 e 2014;

b) **Rilievi e pareri non favorevoli dell'Organo di revisione** e, in particolare omessa adozione dei provvedimenti sollecitati dallo stesso organo di controllo nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2015 a risoluzione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie riscontrate; mancato riscontro alle ragioni del rilievo formulato dall'Organo di revisione, nel parere sul rendiconto 2015, circa le difficoltà nell'attestare il rispetto dei parametri di deficiarietà strutturale nell'esercizio 2015 in ragione della grave lacunosità dei documenti contabili dell'Ente;

c) **Irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità** ex art. 1, comma 13, d.l. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per 1.225.019,16 euro nel 2013, per 892.125,00 euro nel 2014; per 555.088 euro nel 2015: il rilievo, in relazione all'esercizio 2013, è stato già oggetto della succitata deliberazione n. 84/2017/PRSE e di precipua nota istruttoria, rimasta priva di riscontro;

d) **Gestione dei residui**: omessa rappresentazione delle ragioni a supporto dell'iscrizione di maggiori residui riaccertati al 31 dicembre 2015 per 265.240,78 euro, secondo quanto indicato nel parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015;

e) **Vincoli di finanza pubblica:** Mancato rispetto del patto di stabilità anche nell'esercizio 2015, per 169.000 euro; Omessa rappresentazione, come richiesto nella nota istruttoria della Sezione, dell'applicazione delle sanzioni al bilancio 2016 conseguenti il mancato rispetto del patto di stabilità 2015; c) Omessa rappresentazione, come richiesto nella nota istruttoria della Sezione, delle azioni, ritenute elusive dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2015, ipotizzabili nella sovrastima di accertamenti di entrate correnti, nell'assunzione di accertamenti privi dei presupposti di legge e nell'imputazione delle spese correnti di competenza ad esercizi successivi;

f) **Gestione della liquidità-Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria:** reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria per importi elevati e per la quasi totalità degli esercizi: nel 2016 l'esposizione è stata di 345 giorni e l'anticipazione ancora da restituire al 31 dicembre 2016 era di 410.757,49 euro; nel 2015 l'utilizzo è stato di 352 giorni e per un importo, 581.726,87 euro, prossimo al limite massimo di cinque dodicesimi fissato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: in base alle informazioni a disposizione, rimanevano, inoltre, da restituire, al 31 dicembre 2015, 173.877,49 euro; nel 2014 l'utilizzo è stato di 348 giorni, non restituito a fine esercizio per euro 364.896,74, maturando interessi passivi per euro 5.380,69, già oggetto di rilievo nella deliberazione di questa Sezione n. 84/2017/PRSE;

g) **Organismi partecipati :** omessa presentazione al Revisore della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e gli organismi partecipati in occasione della stesura della relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto 2015.;

h) Irregolarità nella gestione del bilancio:

1) Omessa rappresentazione e giustificazione, come richiesto nella succitata nota istruttoria del 3 aprile 2019, relativamente alle fatture "alla Broni Stradella spa per la raccolta rifiuti pagate [che] non trovano riscontro nei residui dei relativi anni", come rappresentato dall'Organo di revisione nel parere sul rendiconto 2015;

2) Omessa risposta alla richiesta di chiarimenti sull'"assenza nel bilancio di residui passivi derivanti dal rapporto commerciale con la società Broni Stradella Srl per una consistente differenza di € 214.737,23", come rilevato dall'Organo di revisione nel parere sul rendiconto 2017, e anche in merito al latente debito fuori bilancio per gli arretrati della gestione rifiuti affidato alla Broni Stradella S.r.l. per il quale il Revisore ha raccomandato di intraprendere la procedura di riconoscimento;

- 3) Omessa rappresentazione e giustificazione, come richiesto nella predetta nota istruttoria della Sezione, della scelta di non riconoscere debiti fuori bilancio per spese prive di copertura e di imputarle alla gestione di competenza, anche su capitoli di bilancio inappropriati, come evidenziato dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2015;
- 4) Omesso inserimento nel 2015 dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni professionali sulla ottemperanza all'art. 7-bis commi 4 e 5 del decreto-legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013), come rilevato dall'Organo di revisione;

i) indebitamento

Omessa riduzione della spesa per indebitamento e inefficacia delle misure attuate per monitorare il costo del debito, secondo quanto evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 84/2017/PRSE e raccomandato dall'Organo di revisione nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 2015; superamento del limite di indebitamento del 10 per cento nell'esercizio 2016 nel quale si assesta a 15,876 per cento; Errata rappresentazione dell'ammontare degli interessi passivi ai fini del computo del limite di indebitamento;

l) Riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui

- 1) Omessa risposta alla richiesta di riferire sul mancato rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni, come rilevato dall'Organo di revisione;
- 2) Omessa trasmissione del parere dell'Organo di revisione riferito al riaccertamento straordinario dei residui, richiesto anche in sede istruttoria;
- 3) Omessa risposta alla richiesta di relazionare sulle motivazioni a supporto dell'eliminazione al 1° gennaio 2015, anziché in sede di riaccertamento ordinario 2014, di residui attivi per 38.856,22 euro e di residui passivi per 5.658,30 euro, entrambi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate.
- 4) Errata reimputazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017 di residui attivi riferiti, ad esempio, ad IMU per 121.399,43 euro, a riscossione di oneri cimiteriali per 104.960 euro, a introiti e rimborsi diversi per 39.007 euro, a TARI per 209.040,34 euro.
- 5) Omessa attivazione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa in presenza di residui passivi di parte capitale.
- 6) Omessa determinazione e verifica congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- 7) Omessa rappresentazione, anche a seguito di apposita richiesta istruttoria, dell'andamento della riscossione in conto residui attraverso la compilazione della tabella 4.4.2 del questionario al bilancio di previsione 2015, non trasmesso alla Sezione, e già oggetto di rilievo nella deliberazione n. 84/2017/PRSE sopra richiamata;
- 8) Omessa rappresentazione, anche a seguito di richiesta istruttoria, dell'andamento della riscossione tramite la compilazione della tabella 4.5.1 del questionario al bilancio di previsione 2015;
- 9) Omesso stanziamento alla missione 20 del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 del F.C.D.E., che rimane ingiustificato nella risposta alla nota istruttoria;
- 10) Omesso accantonamento, ingiustificato, nel risultato di amministrazione del F.C.D.E., sebbene fossero conservati residui attivi al 31 dicembre 2015 per 1.653.200,17 euro, raddoppiati rispetto all'esercizio precedente. Impossibilità di verificare la congruità del F.C.D.E. da accantonare.
- 11) Inadeguatezza dell'importo accantonato, 11.000 euro, a fronte dei residui per entrate extratributarie, rilevata dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2015;
- 12) Adozione, nell'esercizio 2015, del metodo semplificato nonostante l'incremento del volume dei residui attivi, ed omesso accoglimento del rilievo formulato dall'Organo di revisione al rendiconto 2017 in merito all'erroneità del computo e all'inadeguatezza del F.C.D.E. determinato in 14.000 euro;

m) Risultato di amministrazione

- 1) Omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione negativo (- 37.583,45), rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della quota riferita ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e di altre quote accantonate e/o vincolate;
- 2) Omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, delle quote per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013, aggiornate, riferite alle anticipazioni incassate nel 2013 per 599.156,80 euro, nel 2014 per 868.074,15 euro, nel 2015 per 555.088 euro;

3) Omessa rappresentazione, nel risultato di amministrazione 2015, della quota per l'indennità di fine mandato del Sindaco, nonostante le raccomandazioni impartite in merito dall'Organo di revisione;

4) Omessa rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, visti i rilievi posti nella richiesta istruttoria della Sezione, evidenziando l'impatto sull'ammontare della parte disponibile.

- deliberazione n. 16/2020/PRSP e deliberazione n. 75/2020/PRSP:

1) L'ente è tenuto a considerare "altre e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto, laddove ne ricorrano i presupposti di legge";

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall'ente locale.

In riferimento alle succitate prescrizioni della Corte l'Ente ha adottato le seguenti misure correttive:

In sede di approvazione della Rendicontazione 2019 avvenuta con deliberazione del C.C. n. 3 del 6/8/2020 l'Ente ha dato riscontro positivo alle seguenti prescrizioni della sezione:

a) riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019 con evidenza della situazione debitoria complessiva esclusi i debiti fuori bilancio che sono stati riconosciuti con la deliberazione degli equilibri 2020 con atto n. 17 del C.C. 03/11/2020 (**Allegato 3**) a seguito di operazione gestita dal revisore dell'Ente di circolarizzazione di tutti i residui passivi e dei debiti fuori bilancio segnalati dall'Ente nonché dei residui attivi;

b) completa individuazione dell'ammontare e della natura dei debiti fuori bilancio riconosciuti, pagati e non pagati alla data del 6/8/2020, data di avvio della procedura di riequilibrio;

c) Eliminazione dei residui attivi e passivi non sorretti da obbligazione giuridica e conseguentemente eliminati con la delibera di C.C. n. 3 del 6/8/2020;

d) dimostrazione del rispetto delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 con riflessi sul bilancio 2016 e di tale attestazione è stata inviata specifica comunicazione alla Sezione;

e) rideterminato con la deliberazione di C.C. n. 3 del 6/8/2020 il FCDE tenendo conto dell'effettiva massa dei residui attivi al 31/12/2019 e della corretta applicazione del principio contabile punto 3.3 del principio contabile 4/2 e con il metodo ordinario;

f) regolarizzata la contabilizzazione del FAL 2015 tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 39-ter del DL 30/12/2019 n. 162 sia con deliberazione del C.C. n. 3 del 6/8/2020 che con

deliberazione del C.C. n.16 del 03/11/2020 (**allegato 4**) del che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

g) rideterminazione della quota accantonata al FAL alla data del 31/12/2019 in coerenza con il piano di ammortamento dello stesso che è stato puntualmente inserito nel bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n.16 del 03/11/2020;

h) rideterminazione con la delibera di C.C. n. 3 del 6/8/2020 della quota destinata del risultato di amministrazione;

i) attivazione del FPV 2020 sia in sede di rendicontazione 2019 approvata con deliberazione C.C. 3 del 6/8/2020 che in sede di bilancio di previsione 2020/2022;

l) approvato il ricorso al Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale con deliberazione C.C. n. 4 del 6/8/2020;

m) conferma della mancata previsione nel risultato di amministrazione 2019 delle quote dell'indennità di fine mandato del Sindaco per espressa rinuncia da parte della stessa;

n) completa soluzione dell'indebitamento con la società Broni Stradella srl con la sottoscrizione di un accordo transattivo in data 26/10/2020 e la sottoscrizione di un piano di rateizzazione sul debito residuo parificato a 20 anni;

1.2 L'Organo di revisione economico-finanziario ha, in passato, segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto e/o saldo dal 2016).

Tali problematiche sono state compiutamente risolte così come risulta al punto precedente e come comunicato alla Sezione della Lombardia della Corte dei Conti con nota n. 447 del 29/1/2020.

1.3 L'Organo di revisione con l'allegato parere (**allegato 5**) ha espresso la propria valutazione positiva sia in relazione alla consistenza della "massa passiva" che l'ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'analisi dei documenti forniti in ordine alla situazione dell'ente.

2. Saldo di finanza pubblica

2.1 Verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica nell'ultimo triennio.

Nel caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo l'ente ne esponga le ragioni e dichiarare se sono state applicate le sanzioni.

Nell'ultimo triennio l'Ente non ha rispettato i saldi di finanza pubblica ed è stato sottoposto

3. Andamenti di cassa

3.1 Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Bilancio esercizio 2020
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)	545.524,00	820.224,71	
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V	545.524,00	820.224,71	
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	501.208,62	391.261,37	
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL	545.524,00	522.512,21	618.513,00
Entità delle somme maturate per interessi passivi	5.500,00	15.500,00	
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile	0,00	0,00	
Esposizione massima di tesoreria			
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	365	365	

3.2 Il succitato andamento nel triennio evidenzia uno squilibrio della gestione di cassa dell'Ente dovuto alle seguenti cause:

- a) insufficiente capacità di recupero dell'evasione e di riscossione coattiva;
- b) insufficiente accantonamento a FCDE delle somme a presunta inesigibilità espandendo surrettiziamente la capacità di spesa;
- c) insufficiente accantonamento per passività potenziali e debiti fuori bilancio;
- d) mancata verifica delle posizioni debitorie con i fornitori;

- e) onerosità dei contratti di servizio legate ai consistenti ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali;
- f) errate contabilizzazioni di operazioni di transazione e di dilazione di debiti;
- g) rigidità della spese specie in riferimento ai debiti di finanziamento;
- h) sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

3.3 L'Ente non ha fatto utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL, è necessario verificare se l'ente abbia correttamente ricostituito la consistenza delle somme vincolate.

3.4 L'ente ha determinato la giacenza di cassa vincolata all'1.1 dell'esercizio di riferimento (il par. 10.6 dell'all. 4/2 fa riferimento solo all'1.1.2015 ma la giurisprudenza delle SRC lo ritiene un adempimento da assicurare annualmente ai fini della corretta tenuta della contabilità di cassa, in armonia con le risultanze del conto del tesoriere) indicando l'assenza di tale tipologia di entrate.

3.5 Non si evidenziano particolari problematiche sulla gestione dei fondi vincolati.

3.6 L'Ente nel corso degli anni si è avvalso, dell'elevazione a 5/12 dell'anticipazione consentita da ultimo dall'art. 1, co. 618, legge n. 205/2017 e di quella a 4/12 prevista dall'art. 1 comma 906 della legge di bilancio 145/2018.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

4.1 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del Rendiconto 2019.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.252,78
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.624.333,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.384.381,12
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	151.832,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		86.867,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		86.867,06
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	86.867,06
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	870.326,13
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-	783.459,07

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	183.207,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	124.484,01
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	48.803,97
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		9.919,07
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		9.919,07
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		9.919,07
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		96.786,13
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		-
Risorse vincolate nel bilancio		-
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		96.786,13
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		870.326,13
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-	773.540,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		86.867,06
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	870.326,13
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-	783.459,07

4.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Si indicano la parte di entrate o di spese che hanno avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di eccezionalità e/o non ripetitività.

Entrate	Accertamenti di competenza		
Tipologia	Rendiconto Esercizio 2018	Rendiconto Esercizio 2019	Bilancio Esercizio 2020
Contributo rilascio permesso di costruire	29.364,97	14.498,65	11.950,41
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria		341.668,59	386.999,88
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al codice della strada	354,20	0,00	0,00
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			
Totale			

*inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo 'note', indicando i relativi importi

Spese	Impegni di competenza		
	Rendiconto Esercizio 2018	Rendiconto Esercizio 2019	Bilancio Esercizi o 2020
Tipologia			
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			15.300,00
Altre *			
Totale			15.300,00

5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione.

5.1.1 Risultato di amministrazione 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	13.644,53	2.411.309,76	2.424.954,29
PAGAMENTI	(-)	624.830,41	1.800.123,88	2.424.954,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	859.727,14	744.383,54	1.604.110,68
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.143.139,67	1.208.726,54	2.351.866,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			48.803,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			-796.559,50

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		884.326,13
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		2.330.322,45
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		3.214.648,58
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-4.011.208,08
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

5.1.2 Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	€ 24.356,25	€ 30.923,35	-€ 796.559,50
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 15.000,00	€ 15.500,00	€ 3.214.648,58
Parte vincolata (C)	€ -	€ -	€ -
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 9.356,25	€ 15.423,35	-€ 4.011.208,08

5.2 Di seguito vengono indicati gli esiti delle verifiche dell'organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione del disavanzo di amministrazione:

Con proprio parere n. 2 del 31/07/2020 l'organo di Revisione ha provveduto alla verifica di tutti i fondi che concorrono alla determinazione del disavanzo di amministrazione **(Allegato 6)** e di seguito un abstract.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 31 dell'8.6.2020 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione **ha verificato** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È **stata verificata** la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 31 dell'8.6.2020 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 1.863.928,87	€ 13.644,53	€ 859.727,14	-€ 990.557,20
Residui passivi	€ 1.833.005,52	€ 624.830,41	€ 1.143.139,67	-€ 65.035,44

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 971.190,00	€ 26.074,52
Gestione corrente vincolata	€ 4.057,68	€ -
Gestione in conto capitale vincolata	€ 2.344,87	€ 17.666,49
Gestione in conto capitale non	€ -	€ -
Gestione servizi c/terzi	€ 12.964,65	€ 21.294,43
MINORI RESIDUI	€ 990.557,20	€ 65.035,44

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (*prescrizione*) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza **è stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che **non è stato** adeguatamente ridotto il FCDE.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Renduti attivi		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale renduti accantonati al 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
IMU	Renduti iniziali	€ 3.887,91	€ 1.930,70	€ 98.124,18	€ 1.76.467,97	€ 218.514,91	€ 231.417,55	€ 153.888,73	€ 1.115.140,74	
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ 279,78	€ 2.297,80	€ 205,81	€ 78.312,81	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	2%	0%	3%				
	Renduti finali	€ 3.887,91	€ 2.210,48	€ 100.421,98	€ 1.76.673,78	€ 296.827,72	€ 231.417,55	€ 153.888,73	€ 1.115.140,74	
Tassa - TIR - Tari	Renduti iniziali	€ -	€ 5.011,00	€ 9.221,88	€ 110.857,20	€ -	€ -	€ -		
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ 5.011,00	€ 9.221,88	€ 110.857,20	€ -	€ -	€ -		
Gestioni per violazioni codice della strada	Renduti iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Fidi attivi e canoni patrimoniali	Renduti iniziali	€ -	€ -	€ 1.197,88	€ 1.197,88	€ 1.197,88	€ 2.007,88	€ 1.618,73	€ 7.771,09	
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 188,87	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ -	€ 1.197,88	€ 1.197,88	€ 1.197,88	€ 2.196,75	€ 1.618,73	€ 7.771,09	
Previdi recupero	Renduti iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Previdi da immissione di costruire	Renduti iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Previdi canoni depurazione	Renduti iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Rilascio crediti al 31.12.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuali di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%				
	Renduti finali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

▪ Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

N.B. Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;

- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 884.326,13.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 **è emerso**, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

5.3 Si allega alla presente la relazione **all'ultimo rendiconto di gestione approvato** con DGC 37 del 13/07/2020 (**allegato 7**), nella quale si analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo le varie componenti.

Si segnala che l'Ente ha provveduto con atti successivi di Consiglio Comunale ad identificare le modalità di copertura previste in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate (applicazione dell'art. 4, co.5, DM 2 aprile 2015 su dimostrazione recupero varie tipologie di *deficit*).

6. Risultato di gestione

6.1 Il risultato della gestione di competenza, nell'ultimo triennio, presenta un *avanzo* di Euro 98.038,91 nell'anno 2019 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

		Rendiconto		
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Accertamenti di competenza	+	2.922.880,88	2.954.623,61	3.155.693,30
Impegni di competenza	-	3.059.697,96	2.770.148,75	3.008.850,42
Saldo		-136.817,08	184.474,86	146.842,88
Quota di FPV applicata al bilancio	+	0,00	0,00	0,00
Impegni confluiti nel FPV	-	0,00	0,00	48.803,97
Saldo gestione di competenza		-136.817,08	184.474,86	98.038,91

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

		Rendiconto		
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Riscossioni	(+)	2.465.144,11	2.376.799,53	2.411.309,76
Pagamenti	(-)	2.026.021,91	1.748.478,80	1.800.123,88
	[A]	439.122,20	628.320,73	611.185,88
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio	(+)	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa	(-)	0,00	0,00	48.803,97
	[B]	439.122,20	628.320,73	562.381,91
Residui attivi	(+)	457.736,77	577.824,08	744.383,54
Residui passivi	(-)	1.033.676,05	1.021.669,95	1.208.726,54
	[C]	-136.817,08	184.474,86	98.038,91
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		-136.817,08	184.474,86	98.038,91

6.2 Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

	Rendiconto		
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Risultato gestione di competenza	-136.817,08	184.474,86	98.038,91
Avanzo d'amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00
Quota di disavanzo ripianata	1.252,78	1.252,78	1.252,78
Saldo	138.069,86	183.222,08	96.786,13

7. Capacità di riscossione nel triennio precedente

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio 2017			Rendiconto esercizio 2018			Rendiconto esercizio 2019		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo1 – Entrate di natura tributaria	1.049.110,00	818.893,21	78,06	1.306.603,57	923.140,29	70,65	1.355.009,39	942.304,32	69,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.743,18	29.743,18	45,24	80.590,99	44.590,99	55,33	45.698,82	24.947,58	54,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	369.578,48	207.059,70	56,03	304.786,35	166.158,87	54,52	223.624,93	170.576,17	76,28
Totale Entrate Correnti	1.484.431,66	1.055.696,09	71,12	1.691.980,91	1.133.890,15	67,02	1.624.333,14	1.137.828,74	70,05

7.2 Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria

	Rendiconto		
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	/	/	164.000,00
Accertamento (A)	80.000,00	60.390,59	341.668,59
Riscossione c/competenza (B)	20.756,57	20.937,09	38.393,38
Riscossione c/residui	/	/	1.532,18
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %	25,94	34,67	11,24

Si segnala che con mail del 22/10/2020 la società incaricata degli accertamenti sull'entrate patrimoniali proprie (BBF Servizi) e l'avv. Umberto Ferrari hanno comunicato gli accertamenti ancora disponibili che sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022

	TOTALE EMESSO		RESIDUO	
IMU 2012	€	127.988,41	€	78.163,85
IMU 2013	€	163.542,86	€	93.758,60
IMU 2014	€	324.844,00	€	236.017,60
TARES 2013	€	44.464,41	€	35.678,42
TARI 2014	€	46.350,80	€	34.265,60

Spett. Comune di Pinarolo PO
Via PEC

PEC : mail@pec.comune.pinarolopo.pv.it

Att. Sig. Sindaco

Comune Pinarolo Po / Fallimento Cielle Prefabbricati srl in liquidazione

Gentile sindaco

La Cielle Prefabbricati srl in liquidazione , è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia il 7.5.2014 con sentenza n. 42/2014 : il Giudice Delegato attuale è il dott. Rocca, la curatrice la dott.ssa Rizzotti .

Dalla documentazione fornitami rilevo che il fallimento Cielle è proprietario di numerosi beni immobili nella località Fornace , frazione del Comune di Pinarolo Po .

Per ciò che riguarda la normativa relativa all'IMU, il D.lgs. 504/1992 , modificato dalla L. 296/2006, all'art. 10, VI° comma , prevede che il pagamento di detta imposta viene effettuato dal curatore entro 90 giorni dalla data di alienazione dell'immobile : allo stato gli immobili del fallimento risultano ancora invenduti e la prossima asta si prevede per l'autunno .

L'IMU relativa agli anni dal 2014 al 2019 ammonta ad € 114.579,00 per anno e così in totale € 572.895,00 ; tale credito è certo , liquido, ma è incerta la data del pagamento dello stesso , in quanto legato alla alienazione dei singoli cespiti .

A sensi e per gli effetti i cui all'art. 111 del RD 267/1942 non appare necessaria la insinuazione al passivo di un credito che , per legge , deve definirsi della massa fallimentare ; peraltro anche la insinuazione non porterebbe ad una somma certa , dato che il credito si incrementa ogni anno .

Mi riservo invece di confermare alla curatrice l'esatto ammontare del credito, dopo la cessione degli immobili

Sono a disposizione per ogni chiarimento

Cordialità

Studio Legale Associato
Avv. prof. Umberto Ferrari



8. Analisi dei residui

Di seguito la dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti.

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi

	Rendiconto esercizio 2017			Rendiconto esercizio 2018			Rendiconto esercizio 2019		
	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltimento su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltimento su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltimento su residui
	(a)	(b)	b/a*100	(a)	(b)	b/a*100	(a)	(b)	b/a*100
Titolo I - Tributi propri	533.163,51	126.693,33	23,76	606.686,97	81.685,21	13,46	907.637,19	200,00	0,02
Titolo II - Trasferimenti correnti*	58.196,61	0,00	0,00	94.196,61	0,00	0,00	130.196,61	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	428.764,93	2.172,28	0,51	584.679,43	11.918,91	2,04	539.331,05	166,67	0,03
Totale entrate correnti	1.020.125,05	128.865,61	12,63	1.285.563,01	93.604,12	7,28	1.577.164,85	366,67	0,02
<i>di cui</i>									
<i>Entrate Proprie (Titoli I e III)</i>	<i>961.928,44</i>	<i>128.865,61</i>	<i>13,40</i>	<i>1.191.366,40</i>	<i>93.604,12</i>	<i>7,86</i>	<i>1.446.968,24</i>	<i>366,67</i>	<i>0,025</i>
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	473.596,82	193.544,47	40,87	280.052,35	6.342,00	2,26	254.020,40	13.195,52	5,19
Titolo VI - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	13.010,30	0,00	0,00	13.010,30	0,00	0,00
Titolo IX – entrate per servizi c/terzi	15.788,15	0,00	0,00	31.779,05	3.732,88	11,75	15.675,64	82,34	0,53
Totale entrate	1.509.510,02	322.410,08	21,36	1.610.404,71	103.679,00	6,44	1.859.871,19	13.644,53	0,88
Titolo I - Spese correnti	449.095,48	143.305,03	31,91	761.862,60	220.129,33	28,89	1.026.448,40	113.028,54	8,55
Titolo II - Spese in conto capitale	451.612,33	193.544,47	42,86	271.078,16	6.342,00	2,34	264.685,82	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	25.697,37	13.925,29	54,19	37.710,38	724,33	1,92	30.069,43	0,00	0,00
Totale Spese	926.405,18	350.774,79	37,86	1.070.651,14	227.195,66	21,22	1.321.203,65	113.028,54	8,55

*Evidenziare eventuali criticità scaturenti da ritardi nei trasferimenti della Regione di appartenenza.

8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2019)							
Residui	Esercizi Precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.966,61	33.563,14	36.448,94	112.073,27	320.069,05	412.705,07	982.826,08
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.751,24	30.751,24
Titolo III - Entrate extratributarie	0,00	0,00	5,50	9.113,00	16.368,67	53.048,76	78.535,93
Titolo IV - Entrate in conto capitale	0,00	233.823,81	4.656,20	0,00	0,00	30.986,04	269.466,05
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	13.010,30	0,00	0,00	13.010,30
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,65	226.892,43	229.521,08
Totale Residui Attivi	67.966,61	267.386,95	41.110,64	134.196,57	349.066,37	744.383,54	1.604.110,68

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2019)							
Residui	Esercizi Precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo I - Spese correnti	0,00	111.100,00	49.208,09	310.375,37	416.661,88	526.590,09	1.413.935,43
Titolo II - Spese in conto capitale	0,00	247.019,33	0,00	0,00	0,00	70.793,91	317.813,24
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.261,37	391.261,37
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	7.930,00	845,00	220.081,17	228.856,17
Totale Residui Passivi	0,00	358.119,33	49.208,09	318.305,37	417.506,88	1.208.726,54	2.351.866,21

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 i debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017-2020 sono stati estinti con l'anticipazione ex art. 115 del DL 30/04/2020 a cui si è aderito con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 25/06/2020, i restanti debiti riconosciuti con deliberazione n. 17 del 03/11/2020 sono i seguenti:

TABELLA A

CREDITORE	CREDITORE SOTTOSTANTE	IMPORTO	TIPOLOGIA
Ubi Factor	Siram	€ 211.830,49	Sentenza esecutiva
Impresa Zandalasini		€ 105.715,44	Acquisti senza impegni di spesa
Agenzia Entrate	Zandalasini	€ 124.864,56	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Enel Sole	€ 28.613,28	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Siram Spa	€ 44.607,23	Acquisti senza impegni di spesa
Samef		€ 61.600,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl	transazione	€ 47.769,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl		€ 176.907,97	Acquisti senza impegni di spesa
Officine CST	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 53.369,24	Acquisti senza impegni di spesa
Polluce Spe SRL	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 175.239,42	Acquisti senza impegni di spesa
		€ 1.030.516,63	

9.2 Dimostrazione dell'evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente:

SENTENZE ESECUTIVE	Esercizio						Totale debiti F.B. da ripianare
	2018		2019		2020		
	Importo totale	Accantoname nto F.do contenzioso	Importo totale	Accantonam ento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonam ento F.do contenzioso	
Tar Lombardia 1671/2019	0	0	24.542,86	0			0
Totale	0	0	24.542,86	0	0	0	0

Nel triennio pertanto solo nell'anno 2019 con delibera di C.C. n. 38 del 21/12/2019 si è provveduto a riconoscere un debito fuori bilancio a Farmafactoring che è già stato finanziato sul bilancio approvato 2020/2022.

9.3 Di seguito si fornisce un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere e dei debiti fuori bilancio riconosciuti con deliberazione di C.C. n. 17 del 3/11/2020, in tale succitata deliberazione l'Ente ha operato una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri, anche in relazione al fatto che si tratta di giudizi già passati in giudicato e già allo stato esecutivo.

TABELLA A

CREDITORE	CREDITORE SOTTOSTANTE	IMPORTO	TIPOLOGIA
Ubi Factor	Siram	€ 211.830,49	Sentenza esecutiva
Impresa Zandalasini		€ 105.715,44	Acquisti senza impegni di spesa
Agenzia Entrate	Zandalasini	€ 124.864,56	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Enel Sole	€ 28.613,28	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Siram Spa	€ 44.607,23	Acquisti senza impegni di spesa
Samef		€ 61.600,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl	transazione	€ 47.769,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl		€ 176.907,97	Acquisti senza impegni di spesa
Officine CST	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 53.369,24	Acquisti senza impegni di spesa
Polluce Spe SRL	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 175.239,42	Acquisti senza impegni di spesa
		€ 1.030.516,63	

9.4 In sede di riaccertamento dei residui passivi ed attivi 2019 ed in sede di circolarizzazione dei debiti alla data della redazione del presente piano l'Ente ha determinato le passività potenziali che hanno già acquisito le caratteristiche dei debiti fuori bilancio.

L'Ente ha provveduto ai sensi del novellato articolo 194 c. 3 del TUEL alla copertura di tali debiti fuori bilancio in coerenza con i piani di rientro definiti.

TABELLA B

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ubi Factor	€ 0,00	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impresa Zandalasini	€ 0,00	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54
Agenzia Entrate	€ 49.322,09	€ 75.542,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Enel	€ 0,00	€ 28.613,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Siram	€ 0,00	€ 44.607,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Samef	€ 0,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.769,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39
Officine CST	€ 0,00	€ 26.684,62	€ 26.684,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polluce Spe SRL	€ 0,00	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 49.322,09	€ 278.438,50	€ 177.444,52	€ 102.990,90	€ 102.990,90	€ 102.990,90	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ubi Factor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impresa Zandalasini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agenzia Entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Enel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Siram	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Samef	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 17.691,05
Officine CST	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polluce Spe SRL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 17.691,05

9.5 l'Ente non ha imputato, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, siano state imputate agli stanziamenti correnti prima di aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 TUEL.

9.6 l'Ente ha accertato che rimane aperta soltanto una controversia con l'INPS di Pavia notificata nel corso del mese di ottobre 2020 sulla quale non si è ancora in grado di individuare l'eventuale rischio potenziale anche se è stato appostato in Fondo passività potenziali un importo congruo.

9.7 l'Ente ha provveduto, in sede di equilibri del bilancio 2020-2022 con la deliberazione n. 17 del 03/11/2020 a creare un fondo ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili e scaturenti dall'attuazione del PRF.

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Verificare la corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato rispettivamente nei Titoli IX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI			IMPEGNI		
	(in conto competenza)			(in conto competenza)		
	Rendiconto esercizio	Rendiconto esercizio	Bilancio esercizio	Rendiconto esercizio	Rendiconto esercizio	Bilancio esercizio
	2018	2019	2020	2018	2019	2020

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	32.032,30	40.800,00	40.800,00	32.032,30	40.800,00	40.800,00
Ritenute erariali	87.908,75	133.291,00	133.291,00	87.908,75	133.291,00	133.291,00
Altre ritenute al personale c/terzi	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Depositi cauzionali	700,00	4.312,00	4.312,00	700,00	4.312,00	4.312,00
Fondi per il Servizio economato	11.000,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00
Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altre per servizi conto terzi*	54.052,78	333.525,40	330.000,00	54.052,78	333.525,40	330.000,00
TOTALE DEL TITOLO	178.505,93	527.928,40	524.603,00	178.505,93	527.928,40	524.603,00

10.2 Verificare l'andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI			PAGAMENTI		
	(in conto competenza)			(in conto competenza)		
	Rendiconto esercizio	Rendiconto esercizio	Bilancio esercizio	Rendiconto esercizio	Rendiconto esercizio	Bilancio esercizio
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.403,65	32.112,81		32.032,30	38.314,10	
Ritenute erariali	79.602,28	93.183,78		86.092,75	88.914,73	
Altre ritenute al personale c/terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	
Depositi cauzionali	700,00	0,00		0,00	350,00	
Fondi per il Servizio economato	8.000,00	9.417,66		11.000,00	10.500,00	
Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00		0,00	0,00	
Altre per servizi conto terzi*	52.312,26	166.321,72		27.241,45	169.768,50	
TOTALE DEL TITOLO	162.830,29	301.035,97		156.366,50	307.847,23	

10.3 L'Ente ha verificato che fra gli accertamenti e i residui attivi dei Servizi per conto di terzi non vi sono somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il corrispondente impegno sia già stato pagato.

11. Indebitamento

11.1 Verificare il rispetto, nell'ultimo triennio precedente, dei **limiti in materia d'indebitamento** disposti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL.

A tal fine si riporta di seguito attestazione dell'organo di revisione (stralcio della relazione al Bilancio di previsione 2020/2022), corredata da prospetto riepilogativo dell'andamento del debito nel triennio precedente e l'incidenza dei relativi interessi passivi sulle entrate correnti.

“L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	3.369.923,48	3.285.835,52	3.205.435,68	3.064.628,68	2.834.318,68
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	84.087,96	80.399,84	140.807,00	230.310,00	234.026,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.285.835,52	3.205.435,68	3.064.628,68	2.834.318,68	2.600.292,68
Nr. Abitanti al 31/12	1.685	1.711	1.711	1.711	1.711
Debito medio per abitante	195005,08%	187342,82%	179113,31%	165652,76%	151975,03%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	153.864,07	151.832,18	161.463,00	157.439,00	153.291,00
Quota capitale	230.121,30	234.432,85	140.807,00	230.310,00	234.026,00
Totale fine anno	383.985,37	386.265,03	302.270,00	387.749,00	387.317,00

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti

contratti a tutt'oggi e **rientra** nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	169.414,00	173.341,65	161.463,00	157.439,00	153.291,00
entrate correnti	1.691.980,91	1.484.431,66	1.691.980,91	1.691.980,91	1.691.980,91
% su entrate correnti	10,01%	11,68%	9,54%	9,31%	9,06%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Come emerge dalla succitata certificazione l'Ente rispetta i limiti di legge.

11.2. Evoluzione del debito nel quinquennio

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	3.369.923,48	3.285.835,52	3.205.435,68	3.064.628,68	2.834.318,68
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	84.087,96	80.399,84	140.807,00	230.310,00	234.026,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	3.285.835,52	3.205.435,68	3.064.628,68	2.834.318,68	2.600.292,68
Nr. Abitanti al 31/12	1.685	1.711	1.711	1.711	1.711
Debito medio per abitante	195005,08%	187342,82%	179113,31%	165652,76%	151975,03%

11.3 L'ente, nell'ultimo triennio, non ha fatto ricorso a strumenti quali il *leasing* immobiliare *in costruendo* o operazioni di *project financing*, deve esporre gli effetti finanziari di tali scelte e presentare una analisi comparativa dei costi rispetto all'acquisto del bene.

11.4 L'ente ha effettuato la rinegoziazione del debito avvalendosi delle facoltà di cui all'art.113 del DL 34/2020 ed alla Circolare Cassa DDPP n. 1300 del 23/4/2020 con deliberazione della GC n. 27 del 25/5/2020 con evidenti benefici a medio e lungo termine sugli equilibri correnti futuri.

11.5 L'Ente non ha adottato strumenti di finanza derivata nel triennio precedente.

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale

Per quanto attiene il servizio a domanda individuale l'Ente ha solo un servizio di tale natura (mensa scolastica) in gestione diretta che ha già una copertura al 100% dei costi.

In riferimento invece ai tributi locali la situazione è la seguente:

- 1) Servizio smaltimento solidi urbani – servizio affidato all'esterno con obbligo di copertura al 100% dei relativi costi, l'Ente si impegna a deliberare entro il 31/12/2020 il PEF 2020 rispettoso di tale indicazione;
- 2) Per quanto attiene i tributi locali l'Ente ha già deliberato tutte le aliquote al massimo consentito dalla norma;
- 3) Per quanto attiene la fase dell'accertamento e della riscossione si segnala che è stata incaricata una società all'uopo autorizzata che come dimostrato in precedenza è già in fase avanzata di notifica degli accertamenti.

13. Spese per il personale

L'ente nell'ultimo triennio l'ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Si allega di seguito la tabella con l'analisi delle spese del personale che dimostra:

- l'andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica;
- l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- il *trend* di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, è inferiore alla spesa del triennio 2011-2013.
- l'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	427.207,87	233.890,48	226.492,00	226.492,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	32.193,06	32.029,95	31.520,00	31.530,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	459.400,93	265.920,43	258.012,00	258.022,00
(-) Componenti escluse (B)	50.208,29	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	409.192,64	265.920,43	258.012,00	258.022,00

- Dal prospetto si evidenzia la previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022, inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e quindi il rispetto del vincolo di cui al c. 557 della L. 296/2006.

14. Organismi partecipati

L'Ente con propria deliberazione n. 71 del 20/12/2019 ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Individuando le azioni da fare, per il 2019, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, e successivamente ai sensi del precedente art. 20. Nel caso di sussistenza di partecipazione allegare il provvedimento.

14.1 Per quanto attiene gli organismi partecipati a seguito delle operazioni di circolarizzazione con le tre società Broni Stradella Pubblica srl, Broni Stradella Spa e AMS Voghera Spa si segnala quanto segue:

in data 30/10/2020 è stato sottoscritto un accordo di parificazione debiti e crediti con il gruppo Broni Stradella che ha chiuso definitivamente ogni pretesa creditoria identificando nella somma di € 47.769,00 la quota relativa al contenzioso giudiziario e la quota di € 176.907,97 per debiti fuori bilancio riconosciuti con la delibera di Consiglio Comunale n. 17 dl 03/11/2020. Per quanto attiene alla società ASM Voghera Spa è in atto un piano di rientro già inserito nei bilanci che ha tenuto conto della parificazione dei dati contabili della società e i dati dell'Ente, tale situazione è stata certificata dal Revisore nella relazione al rendiconto 2019 a pag. 30.

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato.

codice fiscale	Società partecipate	% quota partecipazione	Attività svolta
419480187	Broni Stradella Pubblica s.r.l.	0,2623	Gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue
01599690185	Broni Stradella S.p.A.	0,1553	Raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti e altro
429910183	ASM Voghera S.p.A.	0,0006	Ristorazione con somministrazione

L'Ente non ha concesso finanziamenti alle società partecipate e neppure conferimenti in conto capitale e non ha rilasciato crediti di firma a loro favore.

15. Spesa degli organi politici istituzionali

Esaminare l'andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza.</i> <i>Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio (2018)	Rendiconto esercizio(2019)	Variazione %	Bilancio in corso d'esercizio (2020)	Variazione %
Fondo indennità di fine mandato	1.500,00	0		1.640,00	
Gettoni di presenza dei Consiglieri	2.977,92	0		1.500,00	
Spese per le indennità degli Assessori e del Sindaco	19.522,08	25.638,99		27.500,00	
Totale	24.000,00	25.638,99	+6,39	30.640,00	+16,32

Il dato 2020 va depurato del contributo che lo Stato eroga ai sensi dell'art. 57 quater del DL 124/2019 che ha modificato l'art. 8 bis del Decreto 267/2000, l'importo da dedurre è di € 2.365,85, quindi deducendo da € 30.640,00 si ottiene una spesa a carico dell'ente preventivata per € 28.274,15.

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Il presente piano ha durata ventennale e prevede un programma di riequilibrio che si realizzerà entro il 2039. La copertura integrale del disavanzo di amministrazione 2019 pari ad Euro **4.011.208,08** e dei debiti fuori bilancio pari a **€ 1.030.516,63** avviene nel seguente modo:

- a) Per quanto attiene al FAL 2015 per **€ 2.330.322,45** avviene con le modalità già definite nel piano di ammortamento, approvato ai sensi dell'art. 2 c.6 del DL 78/2015, ed è già stato inserito negli strumenti ordinari di programmazione dell'Ente e già finanziato;
- b) Per quanto attiene all'FCDE 2019 ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/09/2020 con ripiano a 15 anni ai sensi dell'art. 39 quater del DL 16/2019 convertito nella L. 8/2020, dell'importo di **€ 855.876,13** a decorrere con rate inserite negli strumenti di programmazione dell'ente e già finanziati;
- c) Per quanto attiene alla quota residua dell'FCDE 2019 con imputazione ordinaria al bilancio 2020-2022 della somma di **€ 28.450,00**;
- d) Per quanto attiene alla restante somma di **€ 1.827.076,13** che comprende i debiti fuori bilancio per la somma di **€ 1.030.516,63** (deliberazione n. 17 del 03/11/2020 del Consiglio Comunale con imputazione al bilancio di previsione 2020-2022 in coerenza con le nuove disposizioni di cui all'art. 194 del TUEL) e la somma di **€ 796.559,50** riferita al disavanzo di amministrazione corrente 2019 e come da rendiconto 2019 approvato con deliberazione n.3 del 06/08/2020 del Consiglio Comunale viene garantita attraverso un ripiano che comporta l'applicazione delle misure più consistenti nel primo anno della sua applicazione, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato con la Deliberazione numero 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U.R.I.

Per quanto attiene il punto d) si è proceduto ad effettuare la copertura del disavanzo inserito nel presente piano, in coerenza con i piani di rientro concordati con i creditori titolari dei debiti fuori bilancio, residuati dopo i pagamenti effettuati con l'anticipazione, ex art. 115 c. 2 del DL. 34/2020, ottenuta da Cassa Depositi e Prestiti a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 34 del 25/06/2020 per la somma di € 898.222,38. Tale somma viene introdotta nel piano con una sua scansione temporale di rientro di 30 anni così come consentito dalla norma.

Per quanto attiene la somma residua di **€ 928.853,75** ($1.030.516,63 - 101.662,88$ ($898.222,38 - 796.559,50$)) la stessa viene inserita nel piano insieme alla previsione di entrata relativa al fondo di rotazione ed al suo piano di ammortamento decennale per **€ 513.300,00** e la restante somma di **€ 415.553,75** riferita al disavanzo residuo da coprire con il piano nel seguente modo:

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2020-2039	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Piano di rientro fondo di rotazione	0	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330
Piano di rientro disavanzo residuo	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Piano di rientro anticipazione 2020	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2020-2039	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Piano di rientro fondo di rotazione	51.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano di rientro disavanzo residuo	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Piano di rientro anticipazione 2020	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75

1.2 L'Ente per quanto attiene i criteri di valutazione utilizzati per la formulazione della previsione del piano si è acquisita il risultato della circolarizzazione dei residui attivi e passivi riaccettati al 31/12/2019 che comprovano l'attendibilità del dato, nonché si sono conclusi specifici accordi con i creditori che hanno consentito di parificare i dati dell'indebitamento con quelli inseriti nel piano con la certezza che la controparte ne condivide la quantificazione.

1.3 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Si è accertato che in sede di bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione n. 16 del 03/11/2020 del Consiglio Comunale che il piano è idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima come da tabella di seguito riportata.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		41.250,47	98.308,87	98.308,87
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.613.993,88 0,00	1.521.948,10 0,00	1.507.782,10 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		1.492.238,41	1.320.988,63	1.301.305,63
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			144.721,10	73.537,10	73.537,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.309.049,83	2.429.729,45	2.364.645,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			3.168.242,83	2.199.419,45	2.130.619,45
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.228.544,83	-2.327.078,85	-2.256.477,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		2.330.322,45	2.270.020,45	2.199.419,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		898.222,38	57.058,40	57.058,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		48.803,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.447.255,40	107.058,40	107.058,40

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		898.222,38	57.058,40	57.058,40
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		597.836,99 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.330.322,45		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-2.330.322,45	0,00	0,00

Per quanto attiene i debiti fuori bilancio gli equilibri suddetti sono stati rivisti con la deliberazione n. 17 del 03/11/2020 del Consiglio Comunale e vengono dimostrati nella loro conferma degli equilibri con la tabella allegata alla stessa delibera **(allegato 8)**

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

2.1 Per quanto attiene le misure adottate dall'Ente per il ripiano integrale del disavanzo la copertura è garantita:

- a) dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile che ammonta ad **€ 796.848,00** (stima ufficio tecnico del 20/10/2020) in particolare Cascina Monica, Piscina comunale, Centro sportivo comunale e diverse aree a vocazione edilizia;
- b) dai risparmi di spesa in particolare sul personale con un risparmio quantificato, sulla durata del piano, di circa **4.000.000** di euro e sui mutui a seguito dell'operazione di rinegoziazione sottoscritta nel corso dell'anno 2020 che ammonta ad **€ 675.247,20**;
- c) dalle maggiori entrate sugli accertamenti dei tributi anni precedenti che sono stati già iscritti nel bilancio 2020/2022;

2.1.1 L'ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna:

L'Ente ha intrapreso una politica di riduzione delle spese correnti strutturali provvedendo, di fatto, al blocco delle sostituzioni del personale.

Nel corso del 2020 infatti, dopo il pensionamento del segretario comunale nell'anno 2019, lo stesso viene sostituito con altro segretario che ha un costo molto inferiore al precedente, si aggiunga poi che è andata il responsabile del servizio finanziario il 1/2/2020 ed è stata sostituita con un comando parziale di una dipendente di altro comune anche qui con un risparmio del 75% rispetto al precedente costo (D6 con Po da 16.000 euro).

Andrà poi in pensione nel prossimo triennio la responsabile del servizio amministrativo Bargassoli Susanna categoria D6 che verrà sostituita con un livello inferiore, (categoria C) senza Po con solo IPR, con un notevole risparmio in quanto l'attuale dipendente ha una posizione organizzativa di 16.000 euro annui.

Quindi in pochi mesi vengono a mancare i due D6 che avevano una posizione organizzativa di 16.000 euro quindi il risparmio a regime per l'Ente è notevolissimo sul costo del personale perché le sostituzioni hanno costi inferiori almeno del 50%.

2.2 Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)									
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro fondo di rotazione	461.970,00	0	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro debiti fuori bilancio	207.776,90	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro anticipazione 2020	299.407,50	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	12.527,80	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78
Disavanzo da ricalcolo FCDE art. 39 quater DL 162/2019	513.525,6	0	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE (2)		51.971,22	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)									
		ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro fondo di rotazione	51.330	51.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro debiti fuori bilancio	207.776,90	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale Piano di rientro anticipazione 2020	299.407,50	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	12.525,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78	1.252,78
Disavanzo da ricalcolo FCDE art. 39 quater DL 162/2019	342.350,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	57.058,4	0	0	0	0
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE (2)	2.408.598,38	161.000,84	269.389,24	269.389,24	269.389,24	269.389,24	269.389,24	212.330,84	212.330,84	212.330,84	212.330,84

(Valori al centesimo di euro)

(1) La somma delle colonne (B) deve coincidere con gli importi della colonna (A).

(2) L'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare deve coincidere con il valore iscritto nella riga E della tabella n. 2.

(3)

	RIPIANO ESERCIZIO									
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €2.408.598,38 (2)(A)										
Disavanzo residuo* (B) (3)	2.408.598,38	2.356.627,16	2.196.267,54	2.035.907,92	1.875.548,30	1.715.188,68	1.554.829,06	1.394.469,44	1.234.109,82	1.073.750,20
Quota di ripiano per anno (C)	51.971,22	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62	160.359,62
Importo percentuale** (C/A)*100 (4)	2,157737065	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217	6,657798217
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.356.627,16	2.196.267,54	2.035.907,92	1.875.548,30	1.715.188,68	1.554.829,06	1.394.469,44	1.234.109,82	1.073.750,20	913.390,58
	RIPIANO ESERCIZIO									
	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €2.408.598,38 (2)(A)										
Disavanzo residuo* (B) (3)	913.390,58	804.360,96	695.331,34	586.301,72	477.272,10	368.242,48	259.212,86	207.241,64	155.270,42	103.299,20
Quota di ripiano per anno (C)	109.029,62	109.029,62	109.029,62	109.029,62	109.029,62	109.029,62	51.971,22	51.971,22	51.971,22	51.971,22
Importo percentuale** (C/A)*100 (4)	4,526683274	4,526683274	4,526683274	4,526683274	4,526683274	4,526683274	2,157737065	2,157737065	2,157737065	2,157737065
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	804.360,96	695.331,34	586.301,72	477.272,10	368.242,48	259.212,86	207.241,64	155.270,42	103.299,20	51.327,98

(1) Inserire un numero di colonne, relative agli esercizi di ripiano, coincidenti con gli anni di durata del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, co. 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000.

(2) L'ammontare di tale disavanzo deve coincidere con l'ammontare del disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale indicato nella colonna (A) della tabella n. 3.

(3) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare.

(4) Da riferirsi sempre al disavanzo iniziale da ripianare.

Si segnala che il disavanzo residuo di € 51.327,98 è dovuto alla circostanza che il disavanzo connesso al rientro dell'anticipazione 2020 è di durata trentennale ed inoltre il disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 ha durata trentennale.

2.3 Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente si è avvalso della facoltà di cui all' art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 con delibera di giunta n. 31 del 22/05/2015 per il maggior disavanzo di € 37.583,70 determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi (non più di trenta anni) a quote annuali costanti di euro 1.252,78.

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

3.1 Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL fino alla data di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l'Ente ha determinato la copertura degli stessi con la deliberazione n. 17 del 03/11/2020 utilizzando sia le risorse del fondo di rotazione che quelle provenienti dalle alienazioni del patrimonio disponibile come dalle seguenti tabelle che dimostrano le forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano a partire dall'esercizio in corso, con la quantificazione su base annua:

TABELLA A

CREDITORE	CREDITORE SOTTOSTANTE	IMPORTO	TIPOLOGIA
Ubi Factor	Siram	€ 211.830,49	Sentenza esecutiva
Impresa Zandalasini		€ 105.715,44	Acquisti senza impegni di spesa
Agenzia Entrate	Zandalasini	€ 124.864,56	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Enel Sole	€ 28.613,28	Acquisti senza impegni di spesa
BFF	Siram Spa	€ 44.607,23	Acquisti senza impegni di spesa
Samef		€ 61.600,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl	transazione	€ 47.769,00	Acquisti senza impegni di spesa
Broni Stradella Pubblica srl		€ 176.907,97	Acquisti senza impegni di spesa
Officine CST	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 53.369,24	Acquisti senza impegni di spesa
Polluce Spe SRL	Enel Energia Servizio Elettrico Nazionale	€ 175.239,42	Acquisti senza impegni di spesa
		€ 1.030.516,63	

TABELLA B

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ubi Factor	€ 0,00	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 42.366,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impresa Zandalasini	€ 0,00	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54	€ 10.571,54
Agenzia Entrate	€ 49.322,09	€ 75.542,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Enel	€ 0,00	€ 28.613,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Siram	€ 0,00	€ 44.607,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Samef	€ 0,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.769,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39
Officine CST	€ 0,00	€ 26.684,62	€ 26.684,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polluce Spe SRL	€ 0,00	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 35.047,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 49.322,09	€ 278.438,50	€ 177.444,52	€ 102.990,90	€ 102.990,90	€ 102.990,90	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93	€ 25.576,93

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ubi Factor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impresa Zandalasini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agenzia Entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Enel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BFF/Siram	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Samef	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Broni Stradella Pubblica srl	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 17.691,05
Officine CST	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Polluce Spe SRL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 8.845,39	€ 17.691,05

* dalla tabella A) di cui al punto 9.1 - Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti da esercizi precedenti.

3.1.2 si attesta la coerenza delle coperture con il piano di rateizzazione dei debiti fuori bilancio, di cui alla tabella B), convenuto con i creditori, che ha durata coerente con quella prevista per il piano di riequilibrio e durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio medesimo.

3.1.3 i creditori hanno aderito al piano rateizzazione di cui alla tabella B).

3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL

L'Ente non si è avvalso di accedere all'assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, co. 1, TUEL, mentre ha richiesto di accedere al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter.

L'ente è tenuto a predisporre un piano di copertura dei debiti con dimostrazione dell'entità dei ripiani per ciascun anno, con particolare riferimento al ripristino del fondo di rotazione.

Copertura dei debiti fuori bilancio per spese di investimento da ripianare

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2020-2039	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Piano di rientro fondo di rotazione	0	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330	51.330
Piano di rientro debiti fuori bilancio	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Piano di rientro anticipazione 2020	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2020-2039	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039

Piano di rientro fondo di rotazione	51.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano di rientro debiti fuori bilancio	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69	20.777,69
Piano di rientro anticipazione 2020	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75	29.940,75

Si attesta poi quanto di seguito:

- l'Ente si è avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dall'art.243-*bis* del TUEL, co. 8 lettera a);
- l'Ente ha assunto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente;
- l'Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, co. 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (rinvio lettera g) del risanamento)

4. Revisione dei residui

L'ente ha effettuato una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio a mezzo una circolarizzazione complessiva sia dei residui passivi che dei residui attivi nominativi non inseriti in procedure di riscossione coattiva con ruolo o ingiunzione fiscale.

Si sono pertanto acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei fornitori e dei creditori nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio.

I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, sono stati elencati in apposito prospetto, allegato al rendiconto 2019, mentre, per i residui attivi conservati, l'attestazione del responsabile del Servizio finanziario è stata corredata da una relazione dell'Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento sempre in sede di rendicontazione 2019.

5. Debiti di funzionamento

L'ente, ha determinato l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, nonché ha censito le procedure esecutive pendenti.

L'Ente ha adottato tutta una serie di provvedimenti sopra richiamati quali:

- l'adesione alla richiesta di anticipazione dei crediti scaduti al 31/12/2019 con rimborso trentennale;
- La richiesta del fondo di rotazione con rimborso decennale.

6. Tributi locali

6.1 Come visto in precedenza l'Ente ha attivato una società specializzata negli accertamenti dei tributi locali degli anni precedenti al fine di incrementare la capacità di riscossione degli insoluti.

L'Ente si è avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

La misura massima è già stata adottata con il primo anno del piano.

Per quanto attiene la previsione d'incremento delle riscossioni, l'ente, ha stipulato con legali e società specializzate specifici accordi per migliorare la capacità di riscossione.

Per quanto attiene ai tributi si elencano le delibere di Consiglio Comunale già adottate che confermano l'applicazione delle aliquote massime:

a) Delibera C.C. n. 11 del 15/10/2020:

a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011);

i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.06.2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con la legge di conversione del D.L. 34/2020 è stato disposto il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 settembre 2020, termine disposto anche per l'approvazione delle delibere tributarie;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta di che trattasi per l'anno 2020;

Ritenuto di confermare per il 2020 le aliquote, già in vigore per l'anno 2012, come di seguito indicate:

Aliquota 0,80%

Se i redditi non superano € 10.000,00 l'addizionale non è dovuta

Se i redditi superano € 10.000,00 l'addizionale è dovuta.

Dato atto che la soglia d'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

b) Delibera C.C. n. 8 del 15/10/2020:

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/5)	10,60 per mille
Immobili cat. D/5	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

c) Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/10/2020:

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale intende confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019 determinate con deliberazione di C.C. del 30.3.2019 n. 8;
- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- **di riservarsi**, di approvare il piano finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF entro il 31/12/2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- **di stabilire** le scadenze relative alla TARI 2020 come segue:

ACCONTO	15/07/2020
SALDO	16/12/2020

Il PEF 2020 verrà approvato, come previsto dalla norma, entro il prossimo 31/12/2020 prevedendo il recupero sul prossimo triennio per l'eventuale eccedenza di costi rispetto alle entrate 2020 determinate come sopra.

Tali politiche tributarie comportano i seguenti risultati inseriti nel Bilancio di previsione 2020 2022:

Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00					
IMU	339.168,59	399.472,14	164.000,00	315.815,88	322.287,10	322.287,10
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	14.500,00	140.694,99	14.500,00	71.184,00		
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	353.668,59	540.167,13	178.500,00	386.999,88	322.287,10	322.287,10
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			480.121,63	27.080,00	0,00	0,00

6.2 Descrivere le misure di contrasto all'evasione programmate e l'incremento percentuale atteso di recupero dell'evasione nel piano.

Per quanto attiene le politiche di contrasto all'evasione è stata implementata con due azioni principali:

- a) Incarico a legali per i casi più significativi;
- b) Incarico a società specializzata BBF (Imu,Tari)

Per quanto riguarda l'acquedotto è gestito da Pavia Acque con assistenza tecnica di ASM.

In riferimento ai rifiuti è appaltato il servizio a Broni Stradella che sta predisponendo il PEF 2020 che comprenderà la totale copertura dei costi.

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Per quanto attiene tali servizi, l'unico attivo è quello della mensa scolastica, che ha una copertura al 100%, come risulta certificato nella relazione del revisore al rendiconto 2019. La mensa scolastica l'Ente ha deciso di esternalizzarla totalmente dal mese di Novembre 2020 ad una cooperativa ciò determinando che non avrà più alcun riflesso sul bilancio dell'Ente.

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 L'ente ha già applicato in misura massima l'aliquota dei tributi e delle tariffe, quindi non può incrementare le entrate correnti.

9. Revisione della Spesa

9.1 L'ente di seguito evidenzia di avere programmato e già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Avendo aderito alla richiesta del fondo di rotazione si è adeguato le spese ai vincoli di legge necessari per ottenere tale fondo:

Bilancio										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Titolo 1 –Spese correnti	1.492.238,41	1.320.988,63	1.301.305,63	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (1.384.381,12) relativo all'ultimo rendiconto approvato	107.857,29	-63392,49	-83.075,49	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (2019) relativo all'ultimo rendiconto approvato	7,79101	-4,57912	-6,00091	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454

Bilancio										
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Titolo 1 –Spese correnti	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15	1.250.310,15
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (1.384.381,12) relativo all'ultimo rendiconto approvato	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97	-134.070,97
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (2019) relativo all'ultimo rendiconto approvato	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454	-9,68454

9.2 Per quanto attiene le spese di personale

Anno di riferimento	Spese personale del	Numero personale di ruolo
2017	332.938,00	5
2018	364.917,22	5
2019	381.357,76	5

Le politiche introdotte nel piano 2020-2039 che hanno visto sia la diminuzione del costo del segretario a scavalco e la sostituzione con un comando parziale del responsabile del servizio finanziario.

Si prevede poi un ulteriore diminuzione del costo del personale con la sostituzione posticipata e con un livello C invece che D della dipendente che va in pensione nel prossimo triennio e che oggi è un D6 con Po di 16.000 euro.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	427.207,87	233.890,48	226.492,00	226.492,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	32.193,06	32.029,95	31.520,00	31.530,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	459.400,93	265.920,43	258.012,00	258.022,00
(-) Componenti escluse (B)	50.208,29	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	409.192,64	265.920,43	258.012,00	258.022,00

Il *trend* della spesa per il personale nel triennio precedente 2017-2019, dimostra che le politiche di riduzione della spesa programmate e già parzialmente adottate nel 2020 porteranno ad una riduzione permanente, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti (€ 200.000 in meno rispetto al triennio 2011-2013) che sul piano vuol dire un risparmio complessivo sui 20 anni di 4.000.000 di euro, sia in termini percentuali della spesa che viene ridotta al 55% con una diminuzione del 45% annuale.

Definite pertanto queste politiche del personale di riduzione dei costi si deve segnalare una forte diminuzione strutturale delle spese correnti relative a tale voce che è determinante per la praticabilità del piano trattandosi di spese solitamente non comprimibili.

9.3 Avendo l'Ente deciso di accedere al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-ter TUEL, l'ente ha adottato le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dall'art. 243-bis, co. 9, lettere a), b), c), TUEL, ossia:

- la riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, co. 5, per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche.
- la riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10%, della spesa complessiva per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b) p. 1-5, TUEL) finanziata attraverso risorse proprie.
- la riduzione, entro il termine di un quinquennio almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b).

9.6. Dismissione immobili e beni dell'ente

L'ente ha determinato di avviare programmi di alienazione del patrimonio disponibile a mezzo di aste pubbliche.

Tali somme verranno utilizzate per il piano di riequilibrio (allegato piano alienazioni)

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La Commissione esamina i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica.

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Variazione %	Esercizio 2022	Variazione %	Esercizio 2023	Variazione %	Esercizio 2024	Variazione %	Esercizio 2025
Fondo indennità di fine mandato	1.640,00	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
Spese per le indennità degli Assessori e del Sindaco	27.500,00	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00
Totale	30.640,00	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00

	Esercizio 2026	Variazione %	Esercizio 2027	Variazione %	Esercizio 2028	Variazione %	Esercizio 2029	Variazione %	Esercizio 2030	Variazione %	Esercizio 2031
Fondo indennità di fine mandato	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
Spese per le indennità degli Assessori e del Sindaco	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00
Totale	30.640,00		30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00
	Esercizio 2032	Variazione %	Esercizio 2033	Variazione %	Esercizio 2034	Variazione %	Esercizio 2035	Variazione %	Esercizio 2036	Variazione %	Esercizio 2037
Fondo indennità di fine mandato	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00	0	1.640,00
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
Spese per le indennità degli Assessori e del Sindaco	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00
Totale	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00	0	30.640,00

	Esercizio 2038	Variazione %	Esercizio 2039	Variazione %
Fondo indennità di fine mandato	1.640,00	0	1.640,00	0
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.500,00	0	1.500,00	0
Spese per le indennità degli Assessori e del Sindaco	27.500,00	0	27.500,00	0
Totale	30.640,00		30.640,00	0

Come si evidenzia nella tabella sopra riportata, l'Ente mantiene inalterata le indennità sia per il Sindaco che per gli Assessori in quanto avendo effettuato la scelta di applicare l'articolo 53 c. 23 della L. 388/2000 che prevede l'affidamento della responsabilità degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo e al Sindaco, ciò comporta la necessità di riconoscere un minimo di remunerazione ma porta il vantaggio dei grandi risparmi sul costo del personale come sopra dimostrato. Rimane il fatto che l'indennità del Sindaco verrà diminuita se cesseranno i contributi Statali concessi dal 2020 per aumentarne il valore.

10. Dimostrazione dell'equilibrio finale

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO

ENTRATE	Rendiconto esercizio 2019			Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Legenda:	accertamenti			previsioni					
RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione -									
V=Fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	V	T	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	48.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa di cui non ricorrenti	1.355.009,39	0,00	1.355.009,39	1.360.846,88	1.323.910,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	45.698,82	0,00	115.655,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	223.624,93	0,00	223.624,93	137.492,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	174.207,05	174.207,05	549.033,02	507.058,40	503.906,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui destinati a spesa corrente derivanti da :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	120.000,00	457.058,40	453.906,40	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deroga (specificare ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	9.000,00	9.000,00	898.222,38	513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di Rotazione									
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio									
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti									
finalizzati a risparmi funzionali di spesa									
altre deroghe ANTICIPAZIONE DEBITI 2020	0,00	0,00	0,00	898.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	820.224,71	0,00	820.224,71	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	527.928,40	0,00	527.928,40	524.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00
TOTALE	2.926.787,43	228.905,87	3.109.994,48	5.271.491,63	4.555.780,90	3.508.710,90	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10

ENTRATE	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028	Esercizio 2029	Esercizio 2030	Esercizio 2031	Esercizio 2032
Legenda:	previsioni						
RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione -							
V=Fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa di cui non ricorrenti	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale di cui destinati a spesa corrente derivanti da:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da emettere in bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo							
- Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deroga (specificare ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito							
(.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6- Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di Rotazione							
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio							
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti finanziati a risparmio finanziario							
altre deroghe ANTICIPAZIONE DEBITI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00
TOTALE	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10

ENTRATE	Esercizio 2033	Esercizio 2034	Esercizio 2035	Esercizio 2036	Esercizio 2037	Esercizio 2038	Esercizio 2039
Legenda:	previsioni						
RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione -							
V=Fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa di cui non ricorrenti	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10	1.309.744,10
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00	50.296,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00	147.742,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale di cui destinati a spesa corrente derivanti da:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da rimborsare in contante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo							
- Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
deroga (specificare ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito							
(.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6- Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di Rotazione							
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio							
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti finalizzati a risparmi funzionali ai servizi							
altre deroghe ANTICIPAZIONE DEBITI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00	618.513,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite attive	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00
TOTALE	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10	2.600.898,10

SPESE	Rendiconto esercizio 2019					Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022		
Legenda:	IMPEGNI E FVP - STANZIAMENTI DEFINITIVI - ACCANTONAMENTI					previsioni			previsioni			previsioni		
SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT=Impieghi altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegniFPV	SO	FPVSO	SALT	FPVALT	T	SO	FVP SO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DI DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO														
TITOLO 1 - spese correnti														
101 redditi da lavoro dipendenti	379.879,88	0,00	0,00	0,00	379.879,88	233.890,48		233.890,48	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00
102 imposte e tasse a carico dell'ente	36.708,91	0,00	0,00	0,00	36.708,91	32.029,95		32.029,95	31.520,00		31.520,00	31.530,00		31.530,00
103 acquisto di beni e servizi	616.223,55	0,00	0,00	0,00	616.223,55	687.010,79		687.010,79	685.643,53		685.643,53	683.842,53		683.842,53
104 trasferimenti correnti	48.416,79	0,00	0,00	0,00	48.416,79	74.730,00		74.730,00	64.506,00		64.506,00	50.762,00		50.762,00
107 interessi passivi	234.432,85	0,00	0,00	0,00	234.432,85	161.463,00		161.463,00	157.439,00		157.439,00	153.291,00		153.291,00
108 altre spese per redditi capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	145.721,10		145.721,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10
110 altre spese correnti di cui:	67.719,14	0,00	0,00	0,00	67.719,14	157.393,09		157.393,09	942.821,00		942.821,00	426.369,00		426.369,00
FCDE	884.326,13	0,00	0,00	0,00	884.326,13	144.721,10		144.721,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10
Fondo passività potenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	583.531,50		583.531,50	168.073,48		168.073,48
debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.322,09		49.322,09	278.438,50		278.438,50	177.444,52		177.444,52
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	124.484,01				124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01
di cui:														
- debiti fuori bilancio														
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano														
- altro (specificare)														
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	151.832,18				151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18
TITOLO 4 - rimborso per prestiti														
TITOLO 5 - chiusura anticipazioni ricevute da istituto di assicurazione	820.224,71				820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	527.928,40				527.928,40	527.928,40		527.928,40	527.928,40		527.928,40	527.928,40		527.928,40
TOTALE	3.893.176,55	0,00	0,00	0,00	3.893.176,55	3.116.707,71	0,00	3.116.707,71	3.807.427,93	0,00	3.807.427,93	3.271.292,93	0,00	3.271.292,93

SPESA	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
Legenda:	previsioni			previsioni			previsioni			previsioni		
SO=Spese obbligatorie - FPVS=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SAL=Impieghi altre spese - FPVAL=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegniFPV	SO	FPVS	T	SO	FPVS	T	SO	FPVS	T	SO	FPVS	T
QUOTA DI DISAVANZO DA RIPIANARE NELL' ESERCIZIO												
TITOLO I - spese correnti												
101 redditi da lavoro dipendenti	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00
102 imposte e tasse a carico dell'ente	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00
103 acquisto di beni e servizi	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53
104 trasferimenti correnti	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00
107 interessi passivi	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00
108 altre spese per redditi capitale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10
110 altre spese correnti di cui:	183.841,90		183.841,90	176.528,00		176.528,00	176.528,00		176.528,00	99.114,03		99.114,03
FCDE	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10
Fondo passività potenziali	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
debiti fuori bilancio	102.990,90		102.990,90	102.990,90		102.990,90	102.990,90		102.990,90	25.576,93		25.576,93
TITOLO 2 - Spese in conto capitale												
di cui:	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01
- debiti fuori bilancio									0,00			
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano									0,00			
- altro (specificare)									0,00			
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18
TITOLO 4 - rimborso per prestiti									0,00			
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto bancario/cassa di risparmio	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	527.928,40		527.928,40	527.928,40		527.928,40	527.928,40		527.928,40	527.928,40		527.928,40
TOTALE	3.028.765,83	0,00	3.028.765,83	3.021.451,93	0,00	3.021.451,93	3.021.451,93	0,00	3.021.451,93	2.944.037,96	0,00	2.944.037,96

SPESA	Esercizio 2027			Esercizio 2028			Esercizio 2029			Esercizio 2030		
Legenda:	previsioni			previsioni			previsioni			previsioni		
SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT=Impegni altre spese - FPVULT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale Impegni FPV	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DI DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO												
TITOLO I - spese correnti												
101 redditi da lavoro dipendenti	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00
102 imposte e tasse a carico dell'ente	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00
103 acquisto di beni e servizi	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53
104 trasferimenti correnti	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00
107 interessi passivi	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00
108 altre spese per redditi capitale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10
110 altre spese correnti di cui:	99.114,03		99.114,03	99.114,03		99.114,03	99.114,03		99.114,03	99.114,03		99.114,03
FCDE	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10
Fondo passività potenziali	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
debiti fuori bilancio	25.576,93		25.576,93	25.576,93		25.576,93	25.576,93		25.576,93	25.576,93		25.576,93
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01
di cui:												
- debiti fuori bilancio												
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano												
- altro (specificare)												
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18
TITOLO 4 - rimborso per prestiti												
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto finanziario/creditori												
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71
TOTALE	2.416.109,56		2.416.109,56	2.416.109,56		2.416.109,56	2.416.109,56		2.416.109,56	2.416.109,56		2.416.109,56

SPESA	Esercizio 2031			Esercizio 2032			Esercizio 2033			Esercizio 2034		
Legenda:	previsioni			previsioni			previsioni			previsioni		
SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALI=Impegni altre spese - FPVALI=Fondo pluriennale vincolato altre spese - TI=Totale impegniFPV	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DI DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO												
TITOLO I - spese correnti												
101 redditi da lavoro dipendenti	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00
102 imposte e tasse a carico dell'ente	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00
103 acquisto di beni e servizi	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53
104 trasferimenti correnti	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00
107 interessi passivi	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00
108 altre spese per redditi capitale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10
110 altre spese correnti di cui:	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49
FCDE	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10
Fondo passività potenziali												
debiti fuori bilancio	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01
di cui:												
- debiti fuori bilancio												
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano												
- altro (specificare)												
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18
TITOLO 4 - Rimborso per prestiti												
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71
TOTALE	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02

SPESE	Esercizio 2035			Esercizio 2036			Esercizio 2037			Esercizio 2038			Esercizio 2039		
Legenda:	previsioni			previsioni			previsioni			previsioni			previsioni		
SO=spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALI=Impieghi altre spese - FPVALI=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni(FPV)	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DI DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - spese correnti															
101 redditi da lavoro dipendenti	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00	226.492,00		226.492,00
102 imposte e tasse a carico dell'ente	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00	31.530,00		31.530,00
103 acquisto di beni e servizi	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53	683.842,53		683.842,53
104 trasferimenti correnti	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00	50.762,00		50.762,00
107 interessi passivi	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00	153.291,00		153.291,00
108 altre spese per redditi capitale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10	74.537,10		74.537,10
110 altre spese correnti di cui:	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49	82.382,49		82.382,49	91.228,15		91.228,15
FODE	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10	73.537,10		73.537,10
Fondo passività potenziali															
debiti fuori bilancio	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39	8.845,39		8.845,39	17.691,05		17.691,05
TITOLO 2 - spese in conto capitale	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01	124.484,01		124.484,01
di cui:															
- dati per bilancio															
- ripiani di gestione finalizzati all'attuazione del piano															
- altri investimenti															
TITOLO 3 - spese per incremento di attività finanziarie	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18	151.832,18		151.832,18
TITOLO 4 - rimborsi per prestiti															
TITOLO 5 - chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Nazionale di Statistica															
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71	820.224,71		820.224,71
TOTALE	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02	2.399.378,02		2.399.378,02	2.408.223,68		2.408.223,68

10.1 L'ente, ai sensi dell'art. 243-*bis*, lettera c) ha individuato nelle tabelle sopra riportate con relative quantificazioni e previsioni dell'anno di effettivo realizzo, tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo, **a partire da quello in corso** alla data di accettazione del piano.

10.2 Ai fini della verifica di congruenza, l'ente, ai sensi dell'art. 243-*bis*, lettera d), nelle succitate tabelle ha evidenziato la progressione di ripiano del disavanzo di amministrazione tale da assicurare che gli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio siano capienti.